



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

AREA VI - Risorse Strumentali - Uffici Tecnici

Via Giovanni Paolo II, 132 - 84084 Fisciano (SA)

Sito web: www.unisa.it

PEC: ammicent@pec.unisa.it

Telef.: 089*966032 Fax: 089*966252

C.F. 80018670655 P.IVA 00851300657

SERVIZIO DI CONDUZIONE CONTROLLO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E GESTIONE ENERGIA DELL'ATENEO (ANNUALITÀ 2021-2025)

PROGETTO

Progetto degli UFFICI TECNICI DI ATENEO

capo progetto

Ing. R. Campagna

impianti meccanici

Ing. G. Sorrentino
Arch. A. De Martino
Ing. V. Vitale

sistemi elettrici

Ing. R. Campagna
Ing. M. Petrocelli
Geom. F. Donatantonio
P.I. G. D'Aniello

servizi di gestione e controllo della performance

Ing. V. Vitale

Responsabile del Procedimento:

Ing. Rocco Carfagna

TAVOLA

R 05

DESCRIZIONE ELABORATO

Disciplinare di Appalto

SCALA

REV. N	DATA	MOTIVO DELLA EMISSIONE	ELABORATO
--------	------	------------------------	-----------

RIF. PRATICA:

VERIFICA PROGETTO (art. 26 D.Lgs. 50/2016)

DATA:

UNITA' DI VERIFICA:

Ing. Alfredo Landi

Arch. Roberto Borriello

AREA VI - Risorse Strumentali - Uffici Tecnici di Ateneo in possesso del sistema di Gestione per la qualità conforme alla UNI EN ISO 9001-2015
Certificato Italcert n. 297rSGQ05 scadenza 27/07/2020 per l'attività di Verifica sulla progettazione ai fini della validazione su progetti relativi alla propria
stazione appaltante e su progetti relativi ad altre Amministrazioni Pubbliche.

A TERMINI DI LEGGE IL PRESENTE ELABORATO NON POTRA' ESSERE RIPRODOTTO E COMUNICATO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

*Servizio di conduzione controllo e manutenzione programmata degli
impianti tecnologici e gestione energia dell'Ateneo*

DISCIPLINARE DI APPALTO

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Rocco CARFAGNA

SOMMARIO

1. DEFINIZIONI.....	3
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	4
3. DOCUMENTI CONTRATTUALI.....	6
4. RUOLI E RESPONSABILITA'.....	7
4.1 Team UniSa.....	7
4.2 Team appaltatore.....	7
5. OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO.....	8
6. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI "A CORPO"	9
6.1 Piano di programmazione degli interventi a canone	9
6.2 Articolazione del servizio	9
7. ATTIVITA' "A MISURA".....	10
8. CAM	11
9. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	13
9.1 Avviamento dell'appalto	13
9.2 Esecuzione dell'appalto	14
9.3 Chiusura dell'appalto.....	14
10. ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI.....	15
10.1 Servizi a canone.....	15
10.2 Servizi extra canone	15
11. RENDICONTAZIONE E PAGAMENTI	17
12. CONTROLLO E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO	17
13. PENALI RELATIVE ALLE ATTIVITA' ISPETTIVE.....	17
14. SICUREZZA	18
15. ONERI DELL'APPALTATORE	21
16. Appendice 01 – penali	22
17. Appendice 02 – disciplinari sicurezza	24

1. DEFINIZIONI

Amministrazione – Università degli Studi di Salerno

Appaltatore - L'impresa (RTI, A.T.I., Consorzio, ecc.) aggiudicataria dei servizi di facility management oggetto del presente Capitolato Tecnico, responsabile del conseguimento degli obiettivi qualitativi, di sicurezza ed economici oggetto della fornitura.

Struttura di Direzione del Servizio - Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento è istituita da parte dell'Amministrazione una struttura avente al suo interno una o più delle seguenti figure: Responsabile del Procedimento, Direttore dell'esecuzione del singolo impianto e gli assistenti al Direttore dell'esecuzione.

Responsabile unico del Procedimento – chi cura, per conto dell'Amministrazione, le fasi in cui si articola l'Appalto garantendo il buon esito dello stesso in termini di efficacia ed efficienza;

Direttori dell'Esecuzione del Contratto – chi provvede, per conto della Amministrazione a svolgere funzioni di Responsabili del procedimento per la linea di propria competenza e provvede alla direzione e al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

Assistenti al Direttore dell'esecuzione – figura della struttura di direzione del servizio in affiancamento ai direttori dell'esecuzione del contratto, a cui sono demandati specifici compiti di monitoraggio.

Supporto al Responsabile del Procedimento per la Sicurezza - figura avente i requisiti necessari per l'esercizio delle relative funzioni che assicura, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza previsti dalla vigente normativa. Esso adegua i piani organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione, propone alla stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza nei cantieri, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto; sospende in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate, assicura il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1 bis della Legge.

Direttore Tecnico del Servizio - figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, per la gestione di tutti gli aspetti del contratto di fornitura di servizi di servizio ed in generale assicura le seguenti attività della commessa: pianificazione; esecuzione e coordinamento; monitoraggio e controllo; raccolta e distribuzione della reportistica; comunicazione con l'Amministrazione. Inoltre garantisce la rigorosa disciplina delle risorse umane dell'Appaltatore ed il perfetto adempimento delle prescrizioni contrattuali.

Attività a Canone – attività programmate finalizzate alla gestione, manutenzione e controllo del patrimonio immobiliare oggetto del Servizio in argomento per le quali è previsto un corrispettivo economico fisso e trimestrale.

Attività extracanone "a misura" - attività non programmabili a priori finalizzate sia alla risoluzione di problematiche che emergono di volta in volta sul patrimonio immobiliare oggetto del servizio sia alla necessità dell'Amministrazione dei modifiche o miglioramenti, per le quali è previsto un corrispettivo economico contabilizzato a misura.

Rendiconto trimestrale – contabilità dettagliata trimestrale sottoscritta da entrambe le strutture, necessaria al pagamento della rata periodica spettante all'Appaltatore.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'Appaltatore eseguirà le attività oggetto del presente appalto nella piena osservanza di leggi e regolamenti anche locali vigenti in materia di: gestione dei servizi affidati; sicurezza degli impianti di qualsiasi tipo; smaltimento dei rifiuti speciali; prevenzione incendi; impianto ed esercizio ascensori e montacarichi; sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; assunzioni obbligatorie e patti sindacali; tutela delle acque e trattamento delle acque reflue; circolazione stradale, tutela e conservazione del suolo pubblico; prevenzione della criminalità mafiosa; superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche; progettazione ed esecuzione di opere in muratura, ferro e cemento armato; esecuzione di opere per lo Stato; collaudi e certificazioni delle opere eseguite; sicurezza cantieri; D.I.A. e permesso di costruire da parte del Comune; norme di sicurezza negli impieghi degli oli minerali.

Si riporta di seguito un elenco della principale normativa nazionale che disciplina gli appalti di lavori, servizi e forniture e la relativa norma tecnica UNI:

- Decreto Ministero del Lavoro 24 ottobre 2007 - Documento unico di regolarità contributiva.
- Legge 3 agosto 2007 n. 123 - Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.
- Decreto legislativo DLgs 50/2016 - Aggiornato al DLgs 56-2017 in vigore dal 20-05-201712 - CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2004/17/CE E 2004/18/CE.
- D.to del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n. 145 - Capitolato generale d'appalto.
- D.to del Presidente della Rep. 21 dicembre 1999 n. 554 - Regolamento generale (coordinato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 50 del 2016)
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.° 81 Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n.° 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- UNI 10145:1992 02/06/92 Definizione dei fattori di valutazione delle imprese fornitrici di servizi di manutenzione.
- UNI 10146:1992 + A1:1995 02/06/92 Criteri per la formulazione di un contratto per la fornitura di servizi finalizzati alla manutenzione.
- UNI 10148:1992 + A1:1995 31/12/92 Manutenzione. Gestione di un contratto di manutenzione.
- UNI 10425:1995 31/03/95 Aspetti organizzativi e gestionali dei distributori di materiale elettrico ed elettronico.
- UNI 10604:1997 31/03/97 Manutenzione. Criteri di progettazione, gestione e controllo dei servizi di manutenzione di immobili.
- UNI 10685:1998 31/03/98 Manutenzione - Criteri per la formulazione di un contratto basato sui risultati ("global service").
- UNI 10749-1:2003 01/10/03 Manutenzione - Guida per la gestione dei materiali per la manutenzione – Aspetti generali e problematiche organizzative
- UNI 10749-2:2003 01/10/03 Manutenzione - Guida per la gestione dei materiali per la manutenzione - Criteri di classificazione, codifica e unificazione
- UNI 10749-3:2003 01/10/03 Manutenzione - Guida per la gestione dei materiali per la manutenzione - Criteri per la selezione dei materiali da gestire
- UNI 10749-5:2003 01/10/03 Manutenzione - Guida per la gestione dei materiali per la manutenzione - Criteri di acquisizione, controllo e collaudo
- UNI 10749-6:2003 01/10/03 Manutenzione - Guida per la gestione dei materiali per la manutenzione – Criteri amministrativi
- UNI 10750:2005 24/11/05 Servizi - Agenzie immobiliari - Requisiti del servizio
- UNI 10801:1998 31/12/98 Servizi - Amministrazione condominiale e immobiliare - Funzioni e requisiti dell'amministratore.
- UNI 10831-1:1999 30/09/99 Manutenzione dei patrimoni immobiliari - Documentazione ed informazioni di base per il servizio di manutenzione da produrre per i progetti dichiarati eseguibili ed eseguiti - Struttura, contenuti e livelli della documentazione.

-
- UNI 10831-2:2001 28/02/01 Manutenzione dei patrimoni immobiliari - Documentazione ed informazioni di base per il servizio di manutenzione da produrre per i progetti dichiarati eseguibili ed eseguiti - Articolazione dei contenuti della documentazione tecnica e unificazione dei tipi di elaborato
 - UNI 10874:2000 31/03/00 Manutenzione dei patrimoni immobiliari - Criteri di stesura dei manuali d'uso e di manutenzione.
 - UNI 10951:2001 31/07/01 Sistemi informativi per la gestione della manutenzione dei patrimoni immobiliari - Linee guida
 - UNI 10992:2002 01/09/02 Previsione tecnica ed economica delle attività di manutenzione (budget di manutenzione) di aziende produttrici di beni e servizi - Criteri per la definizione, approvazione, gestione e controllo
 - UNI 10998:2002 01/06/02 Archivi di gestione immobiliare - Criteri generali di costituzione e cura
 - UNI 11135 "Global Service per la manutenzione dei patrimoni immobiliari"
 - UNI 11136:2004 01/09/04 Global service per la manutenzione dei patrimoni immobiliari - Linee guida
 - UNI EN 13269:2006 19/10/06 Manutenzione - Linee guida per la preparazione dei contratti di manutenzione
 - UNI EN 13306:2003 01/10/03 Manutenzione – Terminologia
 - UNI EN 13460:2003 01/09/03 Manutenzione - Documenti per la manutenzione
 - UNI EN 13549:2003 01/04/03 Servizi di pulizia - Requisiti di base e raccomandazioni per i sistemi di misurazione della qualità
 - UNI CEN/TS 15331:2006 28/02/06 Criteri di progettazione, gestione e controllo dei servizi di manutenzione degli edifici
 - UNI ISO 15489-1:2006 06/04/06 Informazione e documentazione - Gestione dei documenti di archivio (record) - Principi generali
 - UNI EN 15221-1:2007 "Servizio - Parte 1: Termini e definizioni"
 - UNI EN 15221-2:2007 "Servizio - Parte 2: Linee guida per preparare accordi di Servizio"

Norme di riferimento per gli elaborati grafici:

- UNI 7310-74 – Cartografia urbana. Rappresentazione convenzionale di aggregati urbani storici prevalentemente caratterizzati da edilizia multipiano;
- UNI 3972 – Disegni tecnici, tratteggi per la rappresentazione dei materiali;
- UNI 3968 – Tipi e grossezze di linee;
- UNI 936 – Disegni tecnici, formati e disposizione degli elementi grafici dei fogli da disegno;
- UNI 938 – Disegni tecnici, formati e piegature dei fogli;
- UNI 7559 parte I e II – scritturazioni e caratteristiche unificanti;
- UNI 8187 – Disegni tecnici, riquadro delle iscrizioni;
- UNI 9511 – Disegni tecnici, rappresentazione delle installazioni;
- CEI 3-41 – Insieme di caratteri grafici codificati da usare nella preparazione di documenti utilizzati nell'elettrotecnica e per lo scambio di informazioni;
- D.M. del 30 novembre 1983 – Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi;

Altra normativa relativa specifica dei settori impiantistici oggetto di appalto.

3. DOCUMENTI CONTRATTUALI

I documenti di progetto che, unitamente al presente capitolato, fanno parte integrante e sostanziale della Contratto sono:

- 00 Elenco elaborati
- 01 Relazione generale
- 02 Schema di contratto
- 03 Disciplinare di Appalto
- 04 Capitolato tecnico sistemi elettrici e fornitura di energia elettrica
- 05 Capitolato tecnico impianti meccanici, gestione calore e cappe chimiche
- 06 Capitolato tecnico impianti antincendio
- 07 Capitolato tecnico impianti idrici
- 08 Capitolato tecnico servizi generali
- 09 Relazione tecnico-economica _sistemi elettrici
- 10 Relazione tecnico-economica _meccanici, gestione calore e cappe chimiche
- 11 Relazione tecnico-economica _servizi generali

4. RUOLI E RESPONSABILITA'

4.1 TEAM UNISA

La struttura del team di conduzione dell'appalto da parte dell'Amministrazione, salvo modifiche che potranno essere effettuate durante l'Appalto, sarà composta da:

- R.d.P.;
- più Direttori dell'Esecuzione del Contratto (tanti quanti sono le macro tipologia impiantistiche che sono presenti presso i siti d'Ateneo) che provvedono alla direzione e al controllo dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
- più assistenti che coadiuvano i Direttori predetti nei compiti di monitoraggio e contabilizzazione degli interventi.

4.2 TEAM APPALTATORE

Il Team dell'Appaltatore, che dovrà interagire direttamente con i tecnici dell'Amministrazioni responsabili della conduzione del servizio, sarà costituito da personale in possesso di specifiche specializzazioni finalizzate all'assolvimento dei seguenti ruoli:

- Direttore Tecnico del Servizio (Facility Manager);
- Tecnico addetto ai programmi di manutenzione (abile all'uso di Archibus);
- Tecnico addetto ai lavori straordinari (abile all'uso di Archibus);
- Supporto all'Energy Manager d'Ateneo;
- Quality Manager;
- Security Manager.

5. OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura dei vettori energetici necessari per gli usi dell'Ateneo (energia elettrica e gas per riscaldamento ed alimentazione degli impianti co/trigenerativi) e la fornitura di servizi integrati per la gestione e la manutenzione degli impianti tecnologici da eseguirsi negli immobili (aule, laboratori, studi docenti, uffici, locali e centrali tecnologici, connettivi orizzontali e verticali), in uso a qualsiasi titolo all'Amministrazione. In particolare sono ricompresi i seguenti servizi:

- A) Manutenzione impianti:
 - elettrici
 - elevatori
 - audio video
 - varchi automatici
 - termici (esclusi dalla gestione calore)
 - idrico-sanitario
 - antincendio
 - gas tecnici e cappe
 - servizi generali e call center
- B) Gestione calore
- C) Forniture:
 - gas metano per alimentazione degli impianti di cogeneratore
 - energia elettrica per gli usi dei campus

L'Appalto ha durata 4 anni (quattro anni) e si intende, comunque, concluso decorso il tale termine.

6. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI "A CORPO"

6.1 PIANO DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI A CANONE

Le attività a canone si riferiscono agli interventi previsti in apposito piano detto “Piano di programmazione degli interventi a canone”, che sarà redatto dall’appaltatore in conformità al progetto di appalto e sottoscritto dai direttori per l’esecuzione **entro 3 mesi dalla data di consegna del servizio**. Queste attività sono pianificate e autorizzate all’inizio dell’appalto e comprendono anche interventi di ripristino di lieve entità. Per questi ultimi i materiali si ritengono inclusi in quanto l’importo non supera il valore indicato dai capitolato tecnici specifici dei singoli impianti per la sezione franchigia.

L’Appaltatore può modificare il piano solo se con largo anticipo chiede di effettuare una variazione ad esso e ne riceve l’autorizzazione dall’Amministrazione.

6.2 ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

Nell’ambito delle attività di manutenzione a canone, l’Appaltatore è tenuto a intervenire per il ripristino della normale funzionalità degli impianti entro 15 minuti dalla chiamata, dalle ore 7,00 alle ore 19,00 (ripristino su pronto intervento, emergenza ed urgenza) – e entro 60 minuti dalla chiamata dalle ore 19,00 alle ore 7,00 (reperibilità); questo vale sia per chiamate di ripristino il cui intervento (una volta identificato) può essere differito, sia per chiamate di emergenza che richiedono una soluzione immediata, anche se tampone”.

L’attività di manutenzione a canone include anche il controllo, il monitoraggio e la reportistica trimestrale su tempi, costi, sicurezza e qualità delle attività.

L’Appaltatore dovrà vigilare circa la manomissione degli impianti in gestione da parte di terzi, o l’uso improprio da parte dell’utenza e dovrà darne tempestiva informazione all’Amministrazione per i successivi adempimenti del caso.

Sarà compito dell’Appaltatore predisporre un servizio di sorveglianza degli impianti in sua gestione con lo scopo di fronteggiare situazioni di disservizio o di pericolo per la pubblica incolumità dovute a carenze di qualunque genere.

Il mancato rispetto delle modalità sopra citate sarà considerata grave inadempienza e darà luogo all’avvio dei meccanismi di tutela legale previsti in contratto.

Le attività a canone prevedono, qualora ve ne sia bisogno, anche la presenza in servizio di operatori specializzati nei giorni di sabato e domenica, durante tutta la durata servizio, senza alcun ulteriore compenso sul prezzo contrattuale e per interventi per:

- sospensioni improvvise o programmate dell'erogazione di distribuzione elettrica da parte della società ENEL legate ad ispezioni mirate delle cabine di consegna o controlli sulle linee di alimentazione;
- controlli da parte di enti competenti su centrali o impianti;
- ispezioni da parte della direzione del servizio;
- altre occorrenze che dovessero verificarsi anche legate a nuovi cantieri da alimentare/disalimentare o assistenza ad altre Ditte esterne.

La corresponsione della quota a canone remunera anche tutti i materiali, i noli, il trasporto, le spese generali e l’utile d’impresa per l’espletamento dei relativi interventi.

7. ATTIVITA' "A MISURA"

Gli interventi "a misura" vengono effettuati a seguito di una precisa richiesta dell'Amministrazione all'Appaltatore, secondo un'apposita procedura ed a seguito di specifiche necessità inerenti la corretta manutenzione e gestione del parco impiantistico d'Ateneo e gli eventuali interventi tecnici necessari per eventuali aggiornamenti normativi.

Questi interventi, benché non noti all'inizio dell'appalto, dovranno essere comunque programmati e riportati trimestrale nell'apposito "piano di programmazione dei lavori", anch'esso inserito nel sistema informativo.

Tra gli interventi corrisposti a misura rientrano altresì gli **interventi in franchigia** che soddisfano la necessità di piccoli interventi manutentivi che non ricadono strettamente nella manutenzione periodica e programmata a canone e che prevedono l'utilizzo di manodopera e l'impiego di materiali (in modesta quantità) non ricadenti strettamente tra i soli materiali di consumo

Sono altresì corrisposti a misura gli oneri specifici per la sicurezza

8. CAM

Allo scopo di ridurre gli impatti ambientali dei servizi energetici oggetto dell'appalto l'Amministrazione renderà disponibile all'impresa i disegni, i rilievi, le certificazioni e diagnosi energetiche e tutti i dati tecnici di cui è in possesso, relativi almeno ai precedenti quattro anni. Sarà inoltre messo a disposizione ogni altro dato disponibile utile a conoscere la situazione degli impianti e le relative prestazioni.

L'Amministrazione fornirà altresì le esigenze relative al confort termo-igrometrico e qualità dell'aria relativamente a:

- Ventilazione
- Fornitura di acqua calda sanitaria;
- Illuminazione e FM,

da realizzare nei diversi ambienti, tenuto conto di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente.

L'appaltatore, nell'arco di tempo del contratto, quantificherà annualmente il contributo che potrebbe derivare alla riduzione degli impatti ambientali del servizio, ed in particolare alla riduzione di energia primaria utilizzata

L'Amministrazione dispone già di certificazioni energetiche per ciascun edificio e l'appaltatore è tenuto alla riduzione degli impatti ambientali.

In tale ottica, I CAM Servizi Energetici per gli edifici hanno lo scopo di contribuire:

- Al risparmio energetico;
- Alla riduzione delle emissioni climalteranti;
- Al miglioramento del processo di trasformazione di energia primaria in energia utile;
- Al miglioramento del processo di utilizzo dell'energia;
- Alla riduzione dell'uso delle risorse naturali;
- Alla riduzione degli impatti ambientali lungo l'intero ciclo di vita di prodotti e servizi;
- Allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.

Per quanto riguarda in generale i Servizi Energetici, gli impatti ambientali più rilevanti si verificano nella fase di produzione ed uso, e sono dati dal consumo di risorse non rinnovabili nella fase di produzione dell'energia elettrica che gli impianti utilizzano.

È da sottolineare il fatto che anche nel caso in cui le fonti energetiche non siano fossili, ma rinnovabili, l'impatto della fase di produzione può essere molto rilevante, in particolare quando la fonte rinnovabile viene utilizzata attraverso un processo di combustione, che è comunque accompagnato da emissione di particolato e sostanze nocive,

.

In tale contesto l'appaltatore, nell'erogazione dei servizi richiesti dovrà:

- assumere il ruolo di responsabile della gestione, dell'esercizio e della manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria degli impianti e di responsabile dell'espletamento delle pratiche di legge, compresi eventuali pagamenti agli enti preposti ai controlli;
- assumersi la gestione, conduzione e manutentore ordinaria, programmata e straordinaria degli impianti al fine di ridurre gli impatti ambientali e in particolare i consumi energetici in un'ottica di ciclo di vita;
- mantenere il sistema automatizzato per il monitoraggio degli impianti (acquisizione, elaborazione ed archiviazione dei dati), e la gestione a distanza degli impianti (accensione/spegnimento, regolazione);
- riparare i guasti;
- fornire l'energia elettrica con particolare attenzione alla riduzione degli impatti ambientali legati alla sua produzione;

-
- rendicontare ogni anno in merito alle prestazioni degli impianti, con particolare attenzione ai consumi di energia, di risorse naturali e di materiali;
 - Produrre le diagnosi energetiche e certificare i nuovi impianti ed edifici interessati dal servizio, riferite a illuminazione e FM riscaldamento invernale, condizionamento estivo e ventilazione;
 - Sensibilizzare gli utenti ad un uso corretto di impianti ed apparecchiature;

9. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio in argomento, nelle sue linee generali, prevede tre fasi.

fase 1	avviamento	n°2	mesi
fase 2	esecuzione	n°33	mesi
fase 3	chiusura	n°1	mese

Nella prima fase, di avviamento, è stipulato il verbale di consegna del servizio incluso la consegna degli immobili, tra l'Appaltatore e l'Amministrazione.

L'Appaltatore, controfirmando per accettazione il Verbale di Consegna, viene costituito custode dei beni oggetto del Verbale stesso e si impegna formalmente a prendersene cura ed a mantenerli in modo tale da garantire il buono stato di conservazione degli stessi, dalla data di stipula del verbale.

9.1 AVVIAMENTO DELL'APPALTO

A partire dal primo giorno di consegna gli impianti completi dei vani tecnici, passano di fatto nelle mani dell'Appaltatore il quale deve immediatamente mettere in campo le risorse necessarie per garantire la continuità del servizio.

Quindi nella prima fase, la cui durata è pari a mesi due, è prevista la raccolta dei documenti dell'Appaltatore, il riscontro delle posizioni aperte presso gli enti territoriali competenti, la definizione in contraddittorio della consistenza dei beni/immobili, i soggetti, i ruoli e le responsabilità della struttura d'interfaccia Appaltatore-Amministrazione e quant'altro occorre per inquadrare sul piano amministrativo l'avvio dell'Appalto.

In questa prima fase l'Appaltatore, attraverso sue risorse dedicate, deve esaminare la documentazione resa disponibile dall'Amministrazione sul Sistema Informativo (S.I.), accettarla, custodirla, aggiornarla ed eventualmente, su autorizzazione dell'Amministrazione, migliorarla.

In questa fase l'Appaltatore arrederà gli ambienti che gli verranno consegnati e li equipaggerà con adeguati computer e periferiche (stampanti, fax, plotter, ecc.). Lo stesso varrà per l'accantonamento del materiale di scorta del magazzino. Il verbale sarà corredato da un'ampia documentazione grafica e fotografica stampata adeguatamente, atta ad identificare lo stato del bene al momento della consegna. Durante questa fase l'Appaltatore sarà accompagnato da uno o più componenti dell'Amministrazione, per:

- visitare in modo accurato gli immobili incluso vani tecnici, cunicoli, centrali, coperture e quant'altro complesso universitario;
- esaminare ed eventualmente estrarre copia della documentazione e dei grafici depositati presso l'ufficio tecnico, pertinenti all'appalto;
- effettuare riunioni con i tecnici che in passato si sono occupati delle attività di gestione degli impianti oggetto dell'appalto.

Lo scopo di questa fase sta anche nel raccogliere i dati per potere elaborare il piano di gestione sulla base del progetto di gara e del progetto di offerta.

Il piano sarà consegnato all'Amministrazione mediante lettera di trasmissione protocollata.

In questa fase l'Appaltatore redigerà, tra l'altro, un'apposita relazione su:

- livello di conservazione del patrimonio immobiliare;
- interventi e relativi costi (adeguatamente motivati) consigliati ai fini dell'incremento dell'efficacia (leggi funzionalità) e dell'efficienza (leggi risparmio) degli impianti.

L'Amministrazione approverà il piano, in un tempo massimo di 15 gg. (quindici giorni) e, contestualmente, si esprimerà sulle capacità tecnico-gestionali dell'impresa e sull'effettive possibilità della stessa a proseguire per la successiva fase.

Indipendentemente dalla tempistica sopra definita, dal giorno della consegna, ogni responsabilità in merito agli elementi in gestione ovvero alle forniture di gas e ai danni diretti e indiretti da essi derivanti,

al personale e/o fruitori delle sedi dell'Amministrazione a qualunque titolo presente nelle aree oggetto del presente contratto, grava interamente sull'Appaltatore.

A partire dalla stessa data, e nelle more di approvazione della pianificazione definitiva, l'Appaltatore è tenuto ad effettuare i servizi di manutenzione sulla base delle frequenze minime fornite nei capitolati tecnici ovvero dalle indicazioni dell'Amministrazione e deve svolgere tutte le attività senza intralciare, in alcun modo, le attività dell'Ateneo; lì dove ciò è inevitabile, l'Amministrazione può disporre che, per esigenze di sicurezza, di didattica e/o produttività, i lavori siano eseguiti a più riprese con esclusione di qualsiasi diritto, da parte dell'Appaltatore ad opporsi o ad esigere particolari compensi, indennità, risarcimenti.

9.2 ESECUZIONE DELL'APPALTO

La seconda fase dell'appalto, che durerà per tutto il tempo contrattuale di quattro anni. Durante tale periodo, ogni tre mese o secondo una cadenza diversa stabilita dall'Amministrazione, saranno predisposte verifiche, controlli e monitoraggi delle prestazioni previste dal servizio, ed eventualmente saranno adottati i correttivi per allineare le prestazioni che deviano dagli standard fissati.

9.3 CHIUSURA DELL'APPALTO

La terza ed ultima fase è relativa alla chiusura dell'Appalto ed è previsto che duri un mese.

L'Amministrazione effettuerà la verifica delle condizioni degli impianti, dell'esistenza di eventuali anomalie e del costo delle opere necessarie alla loro eliminazione, per poi chiederne motivatamente il ripristino.

Eventuali danni alle opere esistenti, derivanti da incuria di manutenzione o dalla mancata ed errata esecuzione delle prestazioni sopra specificate, si intenderanno a carico dell'Appaltatore che dovrà provvedere ad ovviarvi a propria cura e spese. In essa si procederà alla riconsegna degli immobili dall'Appaltatore all'Amministrazione con analoghe procedure inverse a quelle utilizzate nella prima fase di avvio dell'Appalto.

L'Appaltatore, per tutto il periodo contrattuale è tenuto ad effettuare, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, interventi "a misura" ai Centri di Spesa Periferici (Centri Studi, Dipartimenti, Istituti Scientifici, Presidenze di Facoltà, Biblioteche, Strutture riconosciute, ecc.) che ne faranno richiesta. Detti Centri di spesa periferici, autonomamente, provvederanno all'affidamento dei lavori e loro liquidazione, pur sempre nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità in vigore alla data del servizio. Tutte le eventuali installazioni impiantistiche locali avute in affidamento dai Centri di spesa periferici, derivate dagli impianti principali e connesse all'utilizzo di apparecchiature ed attrezzature di vario genere, saranno comunque soggette ad accertamento e sorveglianza da parte del struttura di direzione del servizio che, su richiesta del Centro stesso, darà anche parere di congruità tecnico-economica sui lavori ordinati.

10.ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI

10.1 SERVIZI A CANONE

L'Appaltatore dovrà garantire per gli immobili e per gli impianti oggetto i seguenti macro-risultati:

- conservazione dello stato degli immobili;
- conservazione, aggiornamento e miglioramento del S.I. (processi, dati ,ecc.);
- assunzione di responsabilità dell'appaltatore;
- sicurezza, disponibilità e fruibilità del patrimonio immobiliare;
- dei costi, sia quelli a corpo che a misura, derivanti dalle attività operative;
- erogazione efficace dei servizi finalizzata alla riduzione dei consumi.

Per il servizio di controllo, gestione impianti "a corpo", l'appaltatore garantisce, a fronte del pagamento di un canone, i seguenti macro-obiettivi (gli obiettivi dettagliati sono riportati per ogni singolo impianto nei capitolati tecnici specifici dei singoli impianti, facenti parte del progetto di cui trattasi):

- 1) la conduzione degli impianti: tali attività consistono nel sovrintendere al normale funzionamento degli impianti tecnologici provvedendo a tutte le regolazioni necessarie al fine di garantire i livelli prestazionali previsti. Le anomalie, lievi o gravi che siano, che compromettono l'uso degli impianti sono immediatamente segnalate all'Amministrazione e sono immediatamente dichiarate all'utenza onde evitare che vengano utilizzati gli ambienti che risultano privi della protezione e del confort degli impianti, all'insaputa dell'utenza;
- 2) l'esecuzione di attività di manutenzione preventiva e programmata: tali attività di verifica e/o controllo e/o monitoraggio e/o manutenzione, come nel seguito meglio specificato, sono volte a garantire la piena fruibilità dell'impianto cui il servizio è destinato e la programmazione temporale degli eventuali interventi di ripristino e/o sostituzione che dovessero rendersi necessari;
- 3) gli interventi di ripristino e/o manutenzione di lieve entità, intendendosi per tali gli interventi di importo inferiore al valore della franchigia (il cui valore varia secondo l'impianto ed è riportato nei capitolati specifici) non previsti nelle attività programmate di cui al punto precedente, come nel seguito meglio specificato. Per il calcolo dell'importo degli interventi dovrà farsi riferimento ai listini di cui agli interventi a misura (inclusi i costi della mano d'opera).

Nel pagamento del canone risultano sempre compresi i materiali di consumo e/o di usura ed i ricambi necessari per l'effettuazione delle attività previste nel canone stesso.

Nel caso di attività a richiesta il cui valore sia superiore alla franchigia, l'Amministrazione sarà tenuta a retribuire l'Appaltatore con un importo pari al valore delle attività decurtato della franchigia stessa. Ad es. nel caso in cui sia stato effettuato un intervento il cui costo sia stato di x €, essendo il valore della franchigia pari a $y < x$ €, l'Amministrazione (qualora decida di far eseguire l'intervento dall'Appaltatore) dovrà corrispondere all'Appaltatore l'importo di $x - y$ €.

10.2 SERVIZI EXTRA CANONE

Tutte le attività extra al canone saranno gestite attraverso Ordini di attività a misura, predisposti dall'Appaltatore ed accettati dall'Amministrazione attraverso i soggetti dell'ufficio di direzione del servizio; alle stesse condizioni verranno applicati i listini e i corrispettivi della manodopera di cui all'offerta di Gara, al netto del ribasso offerto.

Per l'effettuazione di tali attività l'Amministrazione si riserva la facoltà di decidere se avvalersi di soggetti terzi diversi dall'Appaltatore. Nell'ambito delle attività di manutenzione rientrano tutti gli oneri conseguenti allo smaltimento, trasporto e conferimento a discarica di eventuali materiali di risulta connessi con le attività stesse, fatta eccezione per quei materiali che l'Amministrazione si riserva di recuperare.

I valori delle franchigie sono contenuti nei capitolati tecnici specifici.

Per questi interventi, l'Appaltatore, una volta ricevuta la richiesta di intervento dall'Amministrazione che ha intanto verificato l'effettiva esigenza, (acquisito il parere favorevole del servizio prevenzione e protezione), effettua una valutazione economica che consegna all'Amministrazione sotto forma di preventivo di spesa, insieme al relativo progetto preliminare.

Il preventivo sarà redatto avvalendosi dei prezzi contenuti nella Tariffa della Regione Campania anno 2020, oltre al ribasso che sarà offerto in sede di gara per il primo; dove non saranno disponibili i prezzi come predetto, si procederà ad apposite analisi nuovi prezzi che saranno oggetto di verbale di concordamento Nuovi Prezzi.

L'Amministrazione, qualora interessata, accerta la disponibilità economica e dà seguito al preventivo emettendo apposito Ordine di attività a misura.

Quindi l'Appaltatore, sulla base del predetto Ordine, esegue l'intervento, redige la contabilità a consuntivo, previo attestato di regolare esecuzione emesso dall'Amministrazione, e rilascia le certificazioni ovvero aggiornamento grafico ed alfanumerico del sistema informativo.

E' compito dell'Appaltatore progettare l'intervento a livello esecutivo e pianificare l'intervento proposto, alla luce di diverse variabili (urgenza, pericolosità, rischio di interruzione di pubblico servizio, perdita del bene, rispetto dell'elenco delle priorità già in essere, ...), sulla base delle priorità che gli saranno indicate dal direttore del servizio.

L'Amministrazione, in ogni caso, per l'esecuzione di interventi a misura si riserva la facoltà di rivolgersi a soggetti terzi diversi dall'Appaltatore.

Le risorse umane e materiali per la realizzazione degli interventi a misura dovranno essere diverse da quelle poste sulle attività a canone. Eventuali condivisioni delle risorse umane sulle attività a canone ed a misura, potranno essere autorizzate in casi eccezionali con largo anticipo sull'impiego delle stesse. Un uso delle risorse umane differente non sarà accettato dall'Amministrazione e darà luogo, un volta accertato, all'applicazione di penale.

11.RENDICONTAZIONE E PAGAMENTI

I pagamenti trimestrali saranno effettuati con rendiconto redatto dal RUP, sulla base della contabilità redatta dai singoli Direttori dell'esecuzione del servizio.

Il rendiconto sarà controfirmato dall'Appaltatore.

Inoltre il rendiconto sarà firmato dal Coordinatore della sicurezza, considerato che è demandato a costui l'applicazione delle penali per inosservanze inerenti la sicurezza.

Il rendiconto conterrà il riepilogo degli importi relativi ai servizi e forniture erogate nel trimestre in pagamento con allegati contabilità di dettaglio delle prestazioni a corpo, a misura, gestione calore, fornitura gas e ed elettricità e oneri della sicurezza.

Per le modalità di contabilizzazione dei servizi extracanonici "su richiesta" fare riferimento, anche, a quanto riportato nei singoli capitolati tecnici specifici.

Gli eventuali oneri specifici per la sicurezza saranno contabilizzati trimestralmente del consulente per la sicurezza nominato per l'appalto, che redigerà uno specifico rendiconto delle eventuali spese per oneri specifici della sicurezza sostenuti dall'impresa nel periodo di riferimento.

L'impresa produrrà, in data antecedente all'emissione di ciascun certificato di pagamento trimestrale una relazione del **Facility Manager** relativa al periodo di riferimento.

12.CONTROLLO E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO

Questa attività è tesa a verificare che il Servizio sia eseguito in maniera coerente a quanto riportato in contratto e nei relativi allegati.

Dal risultato del controllo e monitoraggio, che sarà effettuato in modo continuativo per tutta la durata dell'appalto, potrà risultare che la coerenza è totale, ed in tal caso si procederà al pieno riconoscimento delle prestazioni effettuate, oppure è parziale: allora si procederà ad applicazioni di penale; oppure, in casi estremi, se inesistente, alla rescissione contrattuale.

Il sistema di controllo dell'appalto presenta a due livelli:

- **attività ispettive** – dei direttori per l'esecuzione, attraverso sopralluoghi spot non programmati, per verificare la puntualità e la bontà delle prestazioni pianificate attraverso i piani della commessa;
- **sistema di valutazione** – desunto dalla misurazione di un indicatori prestazionali da definire in uno con l'appaltatore sulla falsa riga di quelli già implementati dalla CONSIP.

13.PENALI RELATIVE ALLE ATTIVITA' ISPETTIVE

Si stabiliscono di seguito, per ogni servizio, le possibili difformità che si possono presentare durante l'Appalto ed i corrispondenti livelli di gravità attribuiti dall'Amministrazione alle stesse.

In particolare l'importo della penale applicata, per la generica alla difformità rilevata, è proporzionata al livello di gravità secondo la seguente graduazione:

- I. livello di gravità lieve
- II. livello di gravità medio
- III. livello di gravità alto

Naturalmente l'Appaltatore potrà rilevare eventuali eccezioni formali alle penali applicate sia dei report periodici mensili sia sotto forma di riserva al rendiconto trimestrale.

Sebbene l'applicazione della penale, l'Appaltatore è naturalmente tenuto a colmare la mancanza che ha dato origine alla penale.

L'applicazione delle penali di cui sopra avverrà in concomitanza del rendiconto trimestrale, sottraendo da quanto dovuto all'Appaltatore per lo svolgimento del servizio in argomento l'importo delle stesse.

(Vedi appendice 01 - penali)

14.SICUREZZA

L'Appaltatore è obbligato a redigere e far redigere ai sub affidatari che debbono eseguire lavorazioni in cantiere, prima dell'inizio delle lavorazioni, il Piano Operativo per la Sicurezza fisica dei lavoratori e collaborare con l'Amm.ne per la redazione del D.U.V.R.I.; nel rispetto di quanto stabilito dal presente Contratto e dalle norme generali riguardanti la sicurezza fisica dei lavoratori con particolare riferimento al DLgs.50/2016, al DLgs 626/94, al DLgs 494/96, al DPR 222/03, al DPR 164/56, al DPR 547/55 e al DPR 303/56.

Nei casi particolari di cui al D.Lgs 494/96, in cui il Committente non è tenuto alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, l'Appaltatore è, altresì, obbligato a redigere, prima dell'inizio dei lavori, il Piano di Sicurezza Sostitutivo di cui alla DLgs 50/2016 e al DPR 222/03.

I Piani della Sicurezza ed i relativi allegati devono essere rispettati in modo rigoroso.

Sulla scorta della documentazione predisposta dall'Università relativamente al Piano di Valutazione dei rischi di cui al D.Lgs 626/94 con particolare riferimento all'area interessata dall'appalto e del Piano di Sicurezza e Coordinamento di Progetto, l'Appaltatore deve:

- a. Presentare al Coordinatore per l'Esecuzione proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento di Progetto per adeguare i contenuti alle tecnologie proprie dell'Impresa e/o dei sub affidatari che a qualsiasi titolo debbono intervenire in (cantiere) nella realizzazione dell'opera;
- b. Accettare l'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione ed allegato al presente contratto per formarne parte integrante;
- c. Predisporre il Piano Operativo di Sicurezza secondo le modalità stabilite nel DPR 222/03 per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare, ai sensi della L.109/94, come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui al D.Lgs 494/96;
- d. Nominare il direttore tecnico di cantiere dotandolo, in qualità di preposto di cui al D.Lgs 626/94 e D.Lgs 494/96, dei poteri decisionali e di spesa necessari ad assicurare continuative condizioni di sicurezza ed igiene in cantiere;
- e. Sottoscrivere il disciplinare della sicurezza, quello del direttore tecnico di cantiere e quello del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione allegati al presente documento;
- f. Redigere un documento di valutazione del rischio per attività lavorative specifiche eseguito sotto forma di schede di sicurezza nelle quali, per ogni lavorazione, sono elencati i rischi connessi alla lavorazione e all'utilizzo di attrezzature e opere provvisorie;
- g. Anche attraverso la vigilanza del direttore tecnico di cantiere, ottemperare e far ottemperare a tutti i soggetti che a qualsiasi titolo debbono eseguire lavorazioni e/o accedere in cantiere a tutte le disposizioni ivi contenute oltre a quelle normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o le prestazioni specialistiche in essi compresi;
- h. Essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro ai sensi del D.Lgs 494/96 in cui si colloca l'appalto e cioè dei nominativi del Committente e/o del Responsabile dei Lavori, del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione;
- i. Adeguare e far adeguare alle imprese esecutrici sub affidatarie i Piani Operativi della Sicurezza alle prescrizioni imposte dal Coordinatore per l'Esecuzione, qualora questo rilevi e contesti, in ogni momento sia prima dell'inizio che durante l'esecuzione delle singole lavorazioni lavori, insufficienze di qualunque genere del piano, senza che ciò comporti ulteriori oneri per l'ente committente;
- j. Presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento in quel momento vigente per l'appalto sia per adeguare i contenuti alle tecnologie proprie dell'Impresa e/o di sub affidatari che a qualsiasi titolo debbono intervenire in cantiere e alle effettive lavorazioni che si debbono svolgere, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni eventualmente disattese nel piano stesso.

I Piani Operativi di Sicurezza dovranno comunque essere aggiornati a cura dell'Appaltatore e/o dei datori di lavoro delle altre imprese sub affidatarie nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore o i sub

affidatari intendano apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare. Ciò previa preventiva comunicazione ed esplicita autorizzazione del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. I Piani Operativi di Sicurezza devono essere sottoscritti oltre che dai rispettivi Datori di Lavoro, dall'Appaltatore e dal Direttore Tecnico Cantiere che assumono, di conseguenza:

- la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;
- la responsabilità dell'attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza redatti dai sub affidatari che debbono eseguire lavorazioni in cantiere compatibili tra loro e coerenti con il piano di coordinamento e sicurezza redatto dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

L'Appaltatore resta l'unico responsabile del mancato coordinamento delle imprese esecutrici, del mancato aggiornamento e del mancato rispetto del PSC e/o dei POS nel caso abbia svolto o fatto svolgere ad altre imprese lavorazioni in cantiere con personale e mezzi in difformità a quanto previsto dai piani di sicurezza approvati dal Coordinatore per l'Esecuzione, senza comunicare, con congruo anticipo, variazioni e/o modifiche intervenute nel cantiere al coordinatore stesso e senza assicurarsi che abbia eventualmente aggiornato il PSC e verificato il corretto aggiornamento dei POS delle Imprese esecutrici. In tal caso le conseguenze sia civili che penali in caso di infortunio o di danno ricadranno, pertanto, esclusivamente sull'Appaltatore restandone completamente esonerati sia l'Amministrazione con i propri organi tecnici, i Collaudatori, il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione, e più in generale il personale preposto dall'Amministrazione alla direzione della contabilità e sorveglianza. L'Appaltatore deve portare a conoscenza, e deve assicurarsi che i sub affidatari portino a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rispettivi rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i contenuti dei piani di sicurezza e di eventuali successivi aggiornamenti.

Nel caso di inosservanze a quanto previsto nei Piani di Sicurezza (sia di coordinamento che operativi con i relativi allegati) e, più in generale, alle disposizioni impartite in materia di sicurezza ed igiene sui cantieri e nei luoghi di lavoro negli altri articoli del presente contratto, nei disciplinari di sicurezza e nei Capitolati Speciali di cui al presente appalto, nella normativa vigente in materia ed in tutti gli altri documenti citati nel presente contratto, è stabilita una sanzione a carico dell'Impresa appaltatrice valutata come detrazione percentuale dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza da corrispondere in occasione dei pagamenti in acconto e a saldo. Ciò anche se l'inadempienza sia da attribuire a comportamenti e/o ad atti di subappaltatori, subfornitori, noleggiatori e loro dipendenti che a qualsiasi titolo sono impiegati in cantiere. Tali penalità saranno utilizzate dall'Ateneo per la produzione di materiale informativo e per l'organizzazione dei convegni periodici in materia di sicurezza.

Le inadempienze sono accertate dal coordinatore della sicurezza per l'esecuzione o dagli Enti preposti a fare ispezioni in cantiere (ASL, Direzione Provinciale del Lavoro). Accertata l'inadempienza il coordinatore per l'esecuzione redige, in contraddittorio con il Direttore Tecnico di Cantiere o con l'Appaltatore, apposito verbale di contestazione, nel quale è riportata il tipo di violazione riscontrata attribuendogli la qualifica di lieve, media o grave a sulla base della tabella di graduazione del rischio riportata in allegato al PSC di progetto.

Nel caso di violazione non riportata in tale tabella, l'entità del rischio verrà attribuita dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione a suo insindacabile giudizio. In occasione dell'emissione di ogni rendiconto il coordinatore per l'esecuzione, sulla base delle inadempienze riscontrate e dei verbali redatti propone al direttore dei lavori e al Committente o responsabile dei lavori la percentuale di detrazione degli oneri della sicurezza da corrispondere all'Impresa secondo le modalità contrattualmente stabilite.

Il verbale deve essere firmato dal Direttore tecnico di cantiere e, in assenza di quest'ultimo, dall'operaio responsabile delle lavorazioni in atto e, in caso di rifiuto, da altre persone presenti sul posto o da testimoni. Deve poi essere notificato all'Impresa esecutrice. Il verbale riporta anche le disposizioni impartite ed il tempo concesso all'Impresa per eliminare l'inadempienza rilevata.

Le gravi e ripetute violazioni dei piani da parte dell'Impresa e il mancato rispetto delle prescrizioni di eliminazione delle inosservanze sono causa di risoluzione del contratto, previa costituzione in mora.

Materiale illustrativo e seminari periodici in materia di sicurezza

E' fatto obbligo all'Appaltatore di assicurare che materiale informativo specifico sulle peculiari condizioni di sicurezza del cantiere e degli interventi da eseguire, predisposto a cura dell'Ateneo, sia distribuito a tutto il personale che a vario titolo opera in cantiere.

E' fatto, altresì, obbligo all'Appaltatore di assicurare che tutto il personale che a vario titolo deve eseguire lavorazioni in cantiere, sia esso dipendente dell'Appaltatore stesso o di sub affidatari o noleggiatori o sia

lavoratore autonomo, abbia preventivamente frequentato un convegno sulla sicurezza ed igiene nei cantieri che periodicamente l'Ateneo organizza secondo il programma riportato nel PSC di progetto. Nel caso di mancata osservanza delle presenti disposizioni le conseguenze sia civili che penali in caso di infortunio o di danno ricadranno, pertanto, esclusivamente sull'Appaltatore restandone completamente esonerati sia l'Amministrazione con i propri organi tecnici, i Collaudatori, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, e più in generale il personale preposto dall'Amministrazione alla direzione della contabilità e sorveglianza dei lavori.

(Vedi appendice 02 – disciplinari sicurezza)

15.ONERI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore, assumendo verso l'Amministrazione il ruolo di fornitore del servizio, deve garantire la completezza e la omogeneità della fornitura, e deve pertanto farsi carico della sicurezza e dell'efficienza dei servizi richiesti.

L'Appaltatore è obbligato ad adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, ogni procedimento ed ogni cautela necessari a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati.

In conseguenza, l'Appaltatore resta automaticamente impegnato a:

- Liberare l'Amministrazione ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia di terzi per aver disatteso quanto previsto dalla norma, durante lo svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto;
- Liberare l'Amministrazione ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia di terzi derivante dall'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto;
- Arrecare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti eventualmente interessati dai servizi appaltati, anche se ciò comporti l'esecuzione degli stessi a gradi, limitando l'attività lavorativa ad alcuni ambienti e con sospensione durante alcune ore della giornata, od obblighi il personale a percorsi più lunghi e disagiati;
- Mantenere sui luoghi di svolgimento delle attività una severa disciplina da parte del suo personale e quindi chiedere l'allontanamento di quegli operai o incaricati che non fossero (per qualsiasi motivo) graditi all'Amministrazione;
- Utilizzare, per le attività dell'Appalto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza delle norme dell'Amministrazione e delle disposizioni che saranno impartite dal Ufficio di Direzione del Servizio.

Nell'esecuzione dei servizi l'Appaltatore dovrà osservare scrupolosamente le buone regole dell'arte ed impiegare materiale di ottime qualità ed appropriato agli impieghi.

La presenza sui luoghi del personale di direzione e sorveglianza dell'Amministrazione (presenza che potrà essere anche saltuaria) non esonera minimamente l'Appaltatore delle responsabilità circa la perfetta esecuzione dei servizi ancorché i difetti che venissero poi riscontrati fossero stati riconoscibili durante l'esecuzione ed ancora nel caso in cui tale esecuzione fosse stata approvata.

Si stabilisce infatti che l'onere dell'Appaltatore e quello della perfetta esecuzione in relazione alle esigenze e nessuna circostanza potrà mai essere opposta ad esonero o ad attenuazione di tale responsabilità.

L'Amministrazione si riserva quindi la più ampia facoltà di indagini al fine di verificare le modalità ed i tempi di esecuzione dei servizi, anche successivamente all'espletamento dei medesimi.

In casi particolari e di notevole importanza, per non arrecare grave intralcio alle attività dell'Amministrazione potrà essere richiesto di erogare le prestazioni e le attività inerenti l'esecuzione dei servizi oggetto di Contratto, anche di notte o nei giorni festivi, senza che l'Appaltatore possa vantare compensi suppletivi oltre a quelli espressamente previsti.

Clausola sociale

In linea con il disposto di cui all'art. 50 del d.lgs.50/2016 e s.m.i., al fine di contemperare la tutela delle esigenze sociali con la libertà imprenditoriale degli operatori economici potenziali aggiudicatari si stabilisce per l'affidatario l'obbligo di assorbire ed impiegare **prioritariamente** nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario sempre che il loro numero e la loro qualifica non siano incompatibili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.

In linea con il predetto disposto normativo è fatto obbligo all'appaltatore di applicare alle maestranze i contratti collettivi di settore di cui all'art.51 del d.lgs.81/2015.

16.APPENDICE 01 – PENALI

Oltre alle penali previste per inadempimenti dovuti alla sicurezza che è possibile ritrovarle nei Disciplinari della sicurezza, sono previste per la gestione dell'Appalto le seguenti penali/detrazioni in caso di palese inadempienze.

Mancato rispetto della normativa		
Oltre al risarcimento dei danni, è prevista l'applicazione della penale sia per il mancato rispetto delle norme vigenti sia per la mancata segnalazione ed attuazione di NUOVE NORME.		
1	Mancato rispetto della norma	alto
2	Mancato rispetto di nuove norme	medio

Mancato o parziale servizio di manutenzione e gestione impianti "a corpo"		
1	Mancata o ritardata attività prevista nel piano di programmazione delle attività a canone	medio
2	Mancato intervento entro 15 minuti dalla chiamata – per ripristino funzionalità impianti – dalle ore 7,00 alle ore 19,00	alto
3	Mancato intervento entro 60 minuti dalla chiamata – per ripristino funzionalità impianti – dalle ore 19,00 alle ore 7,00	alto
4	Imperfetta esecuzione dell'attività per omessa qualità (rispetto della regola d'arte) o sicurezza	medio
5	Ritardato sopralluogo richiesto mediante la procedura di pronto intervento/reperibilità	medio

Attività "a misura"		
1	Imperfetta esecuzione dell'attività per omessa qualità (rispetto della regola d'arte) o sicurezza	medio
2	Mancato rispetto dei tempi previsti dall'Ordine di attività a misura	medio

Rendicontazione e pagamenti		
1	Incompleto o ritardata consegna della Relazione del Facility Manager	alto

Penali relative al del capitolato tecnico servizi di gestione		
3	Differimento dell'inserimento dati relativi all'aggiornamento dell'anagrafica rispetto a quanto concordato con il DE	medio
4	Inadempienze circa la tenuta del registro antincendio	alto
5	Inadempienze circa la tenuta del fascicolo fabbricato	medio
6	Inadempienze circa il controllo delle certificazioni	alto
7	Mancato o superficiale supporto agli eventi ovvero inadempienze circa la gestione degli eventi sul SI	alto
8	Inadempienze circa l'accesso ai vani tecnici	basso
9	Inadempienze sulle attività di gestione documentazione	medio
10	Mancato aggiornamento delle UO	basso
11	Inadempienze sulle attività di manutenzione programmata	alta
12	Inadempienze sulle attività di manutenzione straordinaria	alta
13	Inadempienze sulle attività anagrafica	media
14	Reportistica	alta

17.APPENDICE 02 – DISCIPLINARI SICUREZZA

DISCIPLINARE PER L' INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE

Oggetto appalto: Servizio triennale di conduzione, controllo, manutenzione, fornitura dei vettori energetici e gestione calore, per il funzionamento degli impianti tecnologici del patrimonio immobiliare dell'Università degli Studi di Salerno (annualità 2018-2020).

Impresa: _____

Legale Rappresentante: _____

Responsabile del Procedimento: _____. _____

PREMESSO CHE

- L'Università, a seguito di bando pubblicato integralmente su _____, presso gli albi Pretori dei Comuni di _____, sul sito www.unisa.it e, per estratto, sui quotidiani _____, ha indetto una asta pubblica per l'affidamento in appalto del "Servizio per la conduzione, controllo e manutenzione degli impianti elettrici e audio video, meccanici e gestione calore, idrici, antincendio e gas tecnici delle sedi dell'Università di Salerno";
- La procedura di gara si è svolta nei giorni _____ e che l'aggiudicazione nelle more della verifica del possesso dei requisiti previsti per legge è stata effettuata a favore della ditta _____ che ha presentato la migliore offerta;
- Nell'elenco dei professionisti costituito presso l'Ateneo Salernitano dei tecnici abilitati ai sensi del d.lgs. 494/96 ad espletare l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione risulta iscritto l' _____;
- L'_____. _____ in qualità di Committente/Responsabile dei Lavori della Stazione Appaltante intende designare al suddetto _____. _____ l'incarico di supporto tecnico amministrativo alle attività del Responsabile del Procedimento, con particolare riferimento agli aspetti legati al rispetto delle norme di sicurezza e ove dovessero ricorrere i presupposti di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, ai sensi del Dlgs 494/96, dei lavori connessi all'espletamento del servizio in oggetto in quanto in possesso delle abilitazioni ed esperienze richieste;
- L'_____. _____, nato a _____ il ____/____/_____ residente a _____ - Via _____ n. ____ -C.F.: _____ -Partita I.V.A. _____ - abilitato ai sensi del Dlgs 494/96 con attestato del ____/____/_____ - abilitato allo svolgimento della professione, all'uopo interpellato si è dichiarato disposto ad assumere l'incarico con gli impegni e le responsabilità disposte dalla normativa alle condizioni del presente disciplinare;
- Con atto separato e che si da per letto e conosciuto dalle parti, il committente/responsabile dei lavori ha provveduto a determinare la durata del servizio e della tipologia d'interventi.

L'anno _____, il giorno ____ del mese di _____, tra l'_____. _____, nella qualità di Committente/Responsabile dei Lavori ai sensi del Dlgs 494/96 dell'Università di Salerno, il _____. _____ in qualità di legale rappresentante dell'Impresa Appaltatrice di seguito denominato "Appaltatore" e l'_____. _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Affidamento Incarico

La premessa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

L'_____. _____, in qualità di Committente/Responsabile dei Lavori ed in nome e per conto dell'Università di Salerno, designa e conferisce all'_____. _____ nato a _____ il ____/____/_____ che con il presente atto accetta senza riserve, l'incarico di supporto tecnico amministrativo alle attività del Responsabile del Procedimento, con particolare riferimento agli aspetti legati al rispetto delle norme di sicurezza e ove dovessero ricorrere i presupposti di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, ai sensi del D.Lgs

494/96 e successive integrazioni e modifiche, per il “Servizio triennale di conduzione, controllo, manutenzione, fornitura dei vettori energetici e gestione calore, per il funzionamento degli impianti tecnologici del patrimonio immobiliare dell’Università degli Studi di Salerno (annualità 2018-2020)”;

Art. 2 – Osservanza di leggi, regolamenti e atti contrattuali

L’_____. _____ si obbliga ad espletare la funzione attribuitagli nel rispetto e con l’osservanza, oltre che delle particolari disposizioni riportate nel presente disciplinare, di tutte le disposizioni in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili, di quelle in materia di prevenzione degli infortuni nonché di quelle in materia di edilizia e di lavori pubblici. Il tecnico è, inoltre, obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice civile nonché della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all’oggetto dell’incarico.

Art. 3 – Termini e durata dell’incarico. Periodo di prova.

Le prestazioni decorrono dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare e si concludono all’atto della conclusione di tutte le attività lavorative correlate all’oggetto dell’appalto (comprese prove di funzionalità e collaudi) attestato da apposito certificato da firmare in contraddittorio con il committente/responsabile dei lavori e con l’Appaltatore. Ciò anche nel caso di varianti, proroghe e/o ritardi nell’ultimazione rispetto a quanto stabilito nel contratto originario con l’Impresa esecutrice.

Art. 4 – Spese

Sono a carico dell’_____ incaricato le spese di bollo relative al presente atto, nonché le imposte o tasse nascenti dal rapporto instaurato, comprese le spese di registrazione in caso d'uso.

TITOLO I supporto tecnico amministrativo alle attività del Responsabile del Procedimento

Art. 5 -Oggetto e descrizione delle prestazioni

Il professionista incaricato svolge funzioni di supporto tecnico amministrativo alle attività del Responsabile del Procedimento, nell’assistenza all’esecuzione dell’opera per garantire il controllo del rispetto delle norme di sicurezza.

Documentazione e prestazioni che il Professionista deve fornire:

- prima dell’effettivo inizio dei lavori, verifica e valida il PSS dell’impresa appaltatrice;
- verifica periodicamente gli aggiornamenti del PSS dell’impresa per i lavori ordinati dalla stazione appaltante;
- verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, il rispetto delle norme di sicurezza nonché la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro, da parte dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi;
- organizza tra i lavoratori dipendenti e le eventuali ditte subappaltatrici e/o lavoratori autonomi che si succedono nella stessa area di cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle norme di sicurezza;
- emana ordini di servizio;
- verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, che per i subcontratti stipulati dall’Appaltatore con Imprese che non dovessero svolgere particolari attività lavorative in nelle aree di cantiere ma che comunque debbono accedere alle stesse per il carico e lo scarico merci o per altre attività accessorie, sia stato effettuato il necessario coordinamento tra i datori di lavoro per le misure di sicurezza da adottare e che le Imprese siano informate sui rischi della specifica attività da svolgersi ai sensi dell’art.7 del DLgs 626/94;
- presenta, per la verifica dell’attività, un report in occasione di ogni pagamento che contiene anche il parere sul pagamento degli oneri di sicurezza all’Impresa e la proposta di eventuali penali da applicare per inadempienze riscontrate nel periodo di riferimento del SAL.
- emette annualmente giudizio tecnico correlato al rispetto delle norme di sicurezza sulle lavorazioni effettuate dell’impresa esecutrice.

Art. 6 -Modalità di svolgimento dell’incarico

Resta a carico del _____ incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente

dall'organizzazione del committente. E' obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse.

Il committente/responsabile dei lavori e l'Appaltatore si impegnano a fornire all'_____, all'inizio dell'incarico e durante l'esecuzione dell'appalto, tutte le informazioni in loro possesso o delle quali deve essere in possesso, necessarie allo svolgimento dell'incarico medesimo.

Allo stesso modo, nel corso dei lavori le parti sono obbligate a fornirsi reciprocamente tutti gli atti, i dati e le valutazioni di propria competenza, necessari per l'espletamento dei compiti a loro attribuiti dalla legge.

L'_____ deve, comunque, garantire:

la presenza ai seminari sulla sicurezza che l'Ateneo organizza secondo quanto previsto nel disciplinare della sicurezza e nel contratto d'appalto e nei quali è prevista la partecipazione di imprese/operatori afferenti al cantiere oggetto dell'incarico.

la presenza ai seminari tecnici e alle riunioni tecniche che dovesse ritenere necessarie il committente/responsabile dei lavori per consentire e garantire che vi sia un corretto espletamento dell'incarico.

Art. 7 – Compenso

Sulla base dell'importo dei lavori in appalto e dell'impegno minimo richiesto, è stabilito un compenso onnicomprensivo pari ad €.4.000,00 annuale al netto dell'IVA. Tale importo è da considerare comprensivo di onorari, spese ed eventuali oneri per casse professionali e previdenziali.

Tale importo è convenuto e immodificabile ai sensi dell'articolo 2225 e 2233, primo comma, del codice civile, per tutte le prestazioni previste dalle norme vigenti in materia da quelle descritte nel presente disciplinare e a quelle ad esse direttamente riconducibili.

Nel caso di aumenti e/o proroghe concesse all'Impresa dalla Stazione Appaltante e/o ritardi nei lavori che comportano un incremento della durata dell'appalto maggiore del 30% dell'originario tempo contrattuale, sarà definito un compenso aggiuntivo da corrispondere all'_____ in base all'impegno aggiuntivo richiesto.

Nel conteggio del tempo contrattuale non sono da considerare gli eventuali periodi di sospensione dei lavori che comportando un fermo delle attività di cantiere comportano un fermo anche delle relative attività del coordinatore per l'esecuzione.

Il compenso sarà erogato dall'Appaltatore in percentuale all'avanzamento del contratto in rate di acconto e a saldo entro trenta giorni dal pagamento all'Impresa dei pagamenti intermedi e della rata di saldo.

Nel caso di inadempienza e/o di ritardo nel pagamento da parte dell'Appaltatore, a semplice richiesta scritta del tecnico coordinatore, l'Ateneo corrisponderà direttamente quanto dovuto con rivalsa sull'Impresa Appaltatrice.

TITOLO II Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

Art. 8 -Oggetto e descrizione delle prestazioni

Qualora nelle specifiche attività lavorative dell'oggetto dell'appalto dovessero insorgere le condizioni di cui all'art. 3 comma 3 del D.Lgs 494/96 il tecnico incaricato dovrà svolgere gli adempimenti connessi alla funzione di Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione dell'intervento in conformità a quanto precisato dal D.Lgs 494/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9 -Modalità di svolgimento dell'incarico

L'attività del Coordinatore sarà svolta, per quanto riguarda la fase della progettazione, in stretta collaborazione con il progettista. Il coordinatore in fase di progettazione redige il piano di sicurezza e coordinamento sulla base dei contenuti dell'art. 12 del D.Lgs 494/96 e successive modifiche e integrazioni.

Il piano dovrà contenere l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso di gara. Il piano deve contenere altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese o dei lavoratori autonomi e dovrà essere redatto anche al fine di provvedere, quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. In particolare il piano dovrà contenere, in relazione alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti elementi:

- a) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
- b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno;

-
- c) servizi igienico -assistenziali;
 - d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;
 - e) viabilità principale di cantiere;
 - f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
 - g) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
 - h) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi;
 - i) misure generali da adottare contro il rischio di annegamento;
 - j) misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto;
 - k) misure per assicurare la salubrità dell'aria nei lavori in galleria;
 - l) misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
 - m) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
 - n) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
 - o) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 13;
 - p) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c);
 - q) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l'attuazione dei singoli elementi del piano;
 - r) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura.

I tempi per la redazione del PSC in fase di progettazione devono rispettare quelli previsti dall'Ordine di Lavoro col quale è stato commissionato l'intervento all'Appaltatore.

Art.10 – Compenso

Il compenso per le prestazioni e gli obblighi del Coordinatore in fase di Progettazione riferibili a quanto indicato all'art. 4 del D.Lgs 494/96 e successive modifiche ed integrazioni, comprendenti l'elaborazione del piano di sicurezza e di coordinamento e la predisposizione del fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, sarà pari al 2% dell'importo dell'intervento valutato con i prezzi al lordo del ribasso di gara. Il compenso così valutato è comprensivo degli oneri per la cassa professionale ed è al netto dell'IVA sarà riconosciuto solo se l'Amministrazione accetta il preventivo ed ordina l'esecuzione dell'intervento.

Il compenso per la redazione del PSC di progetto redatto per lo specifico intervento sarà erogato dall'Appaltatore in un'unica rata entro trenta giorni dal pagamento all'Impresa dell'intervento stesso.

Nel caso di inadempienza e/o di ritardo nel pagamento da parte dell'Appaltatore, a semplice richiesta scritta del tecnico coordinatore, l'Ateneo corrisponderà direttamente quanto dovuto con rivalsa sull'Impresa Appaltatrice.

Art. 11 -Cause di revoca dell'incarico

Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del D.Lgs. 494/96, il committente/responsabile dei lavori si riserva di revocare l'incarico al tecnico coordinatore e recedere anticipatamente dal contratto in ogni momento, senza obbligo di motivazione né di preavviso e messa in mora, a mezzo di semplice comunicazione scritta fatta pervenire in modo certo allo stesso tecnico coordinatore e per conoscenza all'Appaltatore.

In tal caso trova applicazione l'articolo 2237 del codice civile, ed è dovuto il compenso relativo alle prestazioni effettuate fino all'atto di revoca. Tale compenso è valutato in percentuale del compenso totale previsto dal presente disciplinare sulla base dell'importo delle opere realizzate rispetto all'importo totale in appalto.

Resta inteso ed il tecnico coordinatore accetta l'esplicita pattuizione che non sarà corrisposta alcuna maggiorazione per l'interruzione dell'incarico e ciò anche in deroga a qualsiasi disposizione dell'ordinamento in materia di tariffe professionali.

Non si procederà a corresponsione di compensi nel caso il recesso avvenga durante il periodo di prova.

TITOLO III Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

Art. 12 -Oggetto e descrizione delle prestazioni

Qualora nelle specifiche attività lavorative dell'oggetto dell'appalto dovessero insorgere le condizioni di cui all'art. 3 comma 3 del D.Lgs 494/96 e s.m.i. il tecnico incaricato dovrà svolgere gli adempimenti connessi alla funzione di Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dell'opera in conformità a quanto precisato dal D.Lgs 494/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Entro 10 giorni dalla firma per accettazione della notifica preliminare relativa allo specifico intervento e prima dell'effettivo inizio dei lavori, il tecnico coordinatore deve trasmettere al committente/responsabile dei lavori un adeguamento e/o aggiornamento del PSC di progetto per adeguare i contenuti del piano di sicurezza alle tecnologie proprie dell'Impresa Appaltatrice e che tenga conto di eventuali proposte integrative dell'Impresa che possano meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. La redazione di tale aggiornamento, da allegare al contratto in appalto, è obbligatoria anche nel caso in cui l'Appaltatore non abbia proposte da formulare rispetto al PSC di progetto che è da aggiornare quantomeno con riferimento alla specifica organizzazione dell'Impresa.

Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione deve:

- a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 del D.Lgs 494/96 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b) verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza. Tutti gli aggiornamenti dei piani devono essere sottoposti alla firma del committente/responsabile dei lavori per la valutazione;
- c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs 494/96, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 494/96 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;
- f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;

Per l'individuazione delle inosservanze da ritenersi gravi di cui alla lettera e) del comma precedente il coordinatore deve fare riferimento all'elenco riportato nel disciplinare di sicurezza sottoscritto dall'Appaltatore ed allegato al presente disciplinare a formarne parte integrante e sostanziale; in ogni caso il coordinatore deve, comunque, riferirsi alla reiterata inosservanza di norme la cui violazione è punita con la sanzione dell'arresto fino a sei mesi. Inoltre, come misure integrative rispetto a quelle minime previste dal D.Lgs. 494/96, il coordinatore per l'esecuzione deve:

- verificare, con opportune azioni e visite di controllo, che l'Appaltatore ed il direttore tecnico di cantiere abbiano adottato tutte le misure di sicurezza di base ed integrative previste nei piani di sicurezza, nel contratto d'appalto e nei disciplinari di sicurezza che all'uopo sono allegati al presente disciplinare per farne parte integrante;
- segnalare al committente o responsabile dei lavori l'eventuale mancata attuazione delle misure integrative stabilite in contratto e nei disciplinari di sicurezza da parte dell'Appaltatore e/o del direttore tecnico di cantiere;
- proporre, previa contestazione scritta, l'allontanamento del direttore tecnico di cantiere nel caso di mancata vigilanza in cantiere, di mancata presenza continuativa e/o nel caso di mancata inadempienza agli obblighi normativi previsti in materia di sicurezza e alle particolari disposizioni riportate nello specifico disciplinare d'incarico;
- verificare con controlli periodici che sia stato consentito l'ingresso in cantiere solo alle imprese esecutrici che abbiano presentato un POS ritenuto idoneo e conforme alle norme;
- verificare con controlli periodici che sia stato autorizzato l'ingresso e l'utilizzo in cantiere solo delle macchine operatrici e degli apprestamenti fissi e mobili specificatamente riportati nei POS delle Imprese esecutrici;
- effettuare, obbligatoriamente, delle riunioni di coordinamento con tutti i datori di lavoro delle imprese esecutrici e delle riunioni con gli operatori ogni qual volta in cantiere deve intervenire una nuova impresa o lavoratore autonomo che a qualsiasi titolo debbono intervenire in cantiere (subappaltatori, cottimisti, subfornitori in opera di materiale, noleggiatori, servizi di montaggio ed installazione, fornitori di materiale sciolto e preconfezionato ecc.) per effettuare lavorazioni;

-verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, che per i subcontratti stipulati dall'Appaltatore con Imprese che non dovessero svolgere particolari attività lavorative in cantiere ma che comunque debbono accedere allo stesso per il carico e lo scarico merci o per altre attività accessorie, sia stato effettuato il necessario coordinamento tra i datori di lavoro per le misure di sicurezza da adottare in cantiere e che le Imprese siano informate sui rischi della specifica attività da svolgere in cantiere ai sensi dell'art.7 del Dlgs 626/94.

-collaborare con il committente o suoi assistenti/collaboratori affinché sia adottata una metodologia di verifica e controllo delle attività di cantiere in modo che tutte le disposizioni sulla sicurezza previste dalle norme, dai contratti e dai disciplinari siano efficacemente applicate;

-proporre l'applicazione di penali nei confronti dell'Impresa Appaltatrice nel caso di violazione agli obblighi di sicurezza, con le modalità riportate nel contratto d'appalto e nel disciplinare della sicurezza firmato dall'Appaltatore ed allegato in copia al presente disciplinare per formarne parte integrante;

-dare parere al direttore dei lavori sul pagamento degli oneri di sicurezza in appalto in occasione dell'ultimazione dell'intervento.

E' compresa nell'incarico l'assistenza al responsabile del procedimento in materia di sicurezza e salute nel cantiere. E' altresì compresa l'emissione di pareri, anche con redazione di relazioni motivate, per la soluzione bonaria delle vertenze e delle riserve dell'impresa, ove causate in tutto o in parte da controversie circa le misure di sicurezza.

Art. 13 -Modalità di svolgimento dell'incarico

Resta a carico dell'_____. _____ ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall'organizzazione del committente. E' obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse.

Il committente/responsabile dei lavori e l'Appaltatore si impegnano a fornire al tecnico coordinatore, all'inizio dell'incarico e durante l'esecuzione dell'appalto, tutte le informazioni in loro possesso o delle quali deve essere in possesso, necessarie allo svolgimento dell'incarico medesimo. Allo stesso modo, nel corso dei lavori le parti sono obbligate a fornirsi reciprocamente tutti gli atti, i dati e le valutazioni di propria competenza, necessari per l'espletamento dei compiti a loro attribuiti dalla legge.

Il tecnico coordinatore è obbligato, senza ulteriori compensi, a concordare con il committente/responsabile dei lavori le metodologie che intende attuare e la manualistica che intende utilizzare per controllare il rispetto delle norme e dei piani di sicurezza in cantiere e a relazionare con appositi report periodicamente al committente/responsabile dei lavori o suoi incaricati sulle operazioni svolte e sulle problematiche eventualmente riscontrate e risolte.

Il tecnico coordinatore per l'esecuzione, per l'adempimento delle prestazioni di cui al presente incarico o comunque assegnate dalla legge, deve accedere e presenziare nel cantiere ogni volta che lo ritenga necessario e comunque nella misura occorrente secondo il proprio apprezzamento e secondo quanto previsto dalle norme in materia con particolare riferimento a quanto previsto dall'art.4 c.3 del DPR 222/03 relativamente ai periodi di maggior rischio dovuti ad interferenze di lavoro.

A titolo esemplificativo e non esaustivo il tecnico dovrà, ad esempio, presenziare in cantiere ogni volta che si avvia il montaggio di nuovi apprestamenti fissi (ad es. ponteggi, gru) ed il varo di componenti prefabbricate, che vi è l'inizio di ogni singola specifica categoria di lavori (ad es. scavi, cls, muratura) e ogni qualvolta inizia le lavorazioni in cantiere un'impresa sub affidataria o subappaltatrice dell'impresa principale.

Data la specificità dell'impegno richiesto, il professionista non può avvalersi per l'attività oggetto del presente disciplinare, di propri collaboratori o delegati ma è obbligato a svolgerla di persona. Ciò con particolare riferimento all'attività di accesso, verifica e la vigilanza in cantiere e all'attività di coordinamento attraverso riunioni ed incontri.

Il tecnico coordinatore deve, comunque, garantire:

-la presenza ai seminari sulla sicurezza che l'Ateneo organizza secondo quanto previsto nel disciplinare della sicurezza e nel contratto d'appalto e nei quali è prevista la partecipazione di imprese/operatori afferenti al cantiere oggetto dell'incarico.

-la presenza ai seminari tecnici e alle riunioni tecniche che dovesse ritenere necessarie il committente/responsabile dei lavori per consentire e garantire che vi sia un corretto espletamento dell'incarico;

-l'indizione di una riunione di coordinamento tra i datori di lavoro delle Imprese esecutrici almeno ogni volta che una nuova impresa (sub affidataria) deve avviare dei lavori all'interno del cantiere e almeno prima dell'emissione di ogni SAL. Ciò oltre a tutte le altre riunioni ed attività di coordinamento che ritenesse necessario adottare.

Inoltre, per garantire un controllo continuativo sull'attuazione dei PSC, delle disposizioni contenute nel disciplinare della sicurezza, nel contratto d'appalto e previste dalle norme in materia, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, oltre a presenziare nel cantiere ogni volta che lo ritenga necessario, deve assicurare come minimo la presenza in cantiere almeno 2 giorni alla settimana e per un minimo di tre ore giornaliere da attestare mediante i report di cui sopra sull'attività svolta. La presenza va riportata in uno con la mera attività in cantiere su un apposito "giornale della sicurezza" da istituire in cantiere e da far vistare periodicamente, in occasione dei SAL, al committente/responsabile dei lavori.

A lavori ultimati il tecnico coordinatore per l'esecuzione deve produrre documenti aggiornati relativi all'opera eseguita con la versione definitiva del fascicolo ed un report conclusivo di riepilogo dell'attività svolta e di tutte le azioni effettuate allo scopo di creare una banca dati che ponga in evidenza le maggiori criticità riscontrate nella realizzazione dell'opera.

Tutti report vanno consegnati, sotto forma di elaborato tecnico, di relazione, di schede o in qualsiasi altro formato o modalità sia in formato cartaceo che su supporto informatico.

Fermo restando quanto previsto dal presente disciplinare e dalle disposizioni in esso richiamate, il tecnico coordinatore si impegna a espletare l'incarico in conformità alle normative che dovessero successivamente essere emanate in materia di sicurezza e la cui applicazione sia obbligatoria.

Art. 14 – Organizzazione della sicurezza in cantiere Organizzazione dei sistemi di controllo

Il tecnico coordinatore attesta che il committente/responsabile dei lavori e l'Appaltatore, per quanto di rispettiva competenza, hanno messo a disposizione tutte le informazioni e i documenti necessari per iniziare i propri adempimenti. Ciò con particolare riguardo a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1 del Dlgs 494/96.

Il tecnico sulla base delle particolari disposizioni contenute nei piani di sicurezza di progetto, nel disciplinare della sicurezza dell'Appaltatore e nel contratto d'appalto dovrà concordare con il committente/responsabile dei lavori e l'Appaltatore un'apposita metodologia di coordinamento e controllo delle attività di cantiere.

In tale contesto il tecnico coordinatore si impegna a controllare che l'Appaltatore:

- attui permanentemente delle procedure gestionali ed operative, valide per tutti gli operatori e le imprese che a qualunque titolo debbono operare in cantiere, in grado di ridurre i rischi e di monitorare con continuità il mantenimento di idonee condizioni di sicurezza;

- istituisca una procedura di gestione degli accessi in cantiere che consenta l'ingresso solo agli operatori con idoneo cartellino di riconoscimento e tuta aziendale, preventivamente informati e formati sull'organizzazione e sulle attività che si svolgono, nonché alle imprese in genere, ai macchinari, agli apprestamenti e agli autoveicoli preventivamente verificati, comunicati e, ove necessario, autorizzati dagli organi tecnici della Stazione Appaltante.

Il tecnico coordinatore attesta che l'Appaltatore gli ha già proposto tutte le modifiche o integrazioni necessarie al piano di sicurezza e di coordinamento di progetto per adeguarne i contenuti all'organigramma, all'organizzazione e alle tecnologie proprie dell'Impresa e/o dei sub affidatari, già eventualmente designati, che a qualsiasi titolo debbono intervenire in cantiere nella realizzazione dell'opera.

Inoltre, l'Appaltatore si impegna a fornire nei tempi concordati, al coordinatore, tutta la documentazione richiesta ai fini della sicurezza sia relativa alla propria Impresa che ai sub affidatari che a qualsiasi titolo debbono intervenire in cantiere. Si impegna anche a comunicare qualsiasi variazione e/o modifica si avesse intenzione di effettuare in cantiere rispetto a quanto stabilito nei PSC e nei POS proponendo le opportune integrazioni e/o modifiche ed ad informare il coordinatore, preventivamente, di tutti i macchinari ed il personale che deve accedere in cantiere.

L'Appaltatore si impegna a dare pronto e risolutivo riscontro ai rilievi e alle eventuali prescrizioni che il coordinatore della sicurezza effettua per inadempienza alle misure di sicurezza ed igiene in cantiere ed ad allontanare senza indugio, le imprese e/o gli operatori che il coordinatore dovesse rilevare inaffidabili ai fini del rispetto delle misure di sicurezza, essendo consapevole che oltre all'applicazioni di specifiche penali, nel caso di gravi e ripetute violazioni dei piani di sicurezza il coordinatore per la sicurezza è tenuto a proporre la risoluzione del contratto d'appalto.

Anche al committente/responsabile dei Lavori il tecnico coordinatore potrà richiedere tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dell'incarico.

Art. 15 – Termini e durata dell'incarico. Periodo di prova.

Le prestazioni decorrono dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare e si concludono all'atto della conclusione di tutte le attività di cantiere (comprese prove di funzionalità e collaudi) attestato da apposito certificato da firmare in contraddittorio con il committente/responsabile dei lavori e con l'Appaltatore. Ciò anche

nel caso di varianti, proroghe e/o ritardi nell'ultimazione rispetto a quanto stabilito nel contratto originario con l'Impresa esecutrice.

Fino all'emissione di tale certificato di "ultimazione delle prestazioni" il tecnico coordinatore è responsabile e deve garantire, per quanto di competenza, il rispetto delle norme di sicurezza in cantiere anche per attività che dovessero svolgersi dopo l'emissione del certificato di ultimazione dei lavori emesso dal Direttore dei Lavori.

In tal senso, il tecnico coordinatore prende atto che, per legge, a partire dall'emissione del certificato di ultimazione dei lavori possono essere concessi all'Impresa due mesi per completare interventi di dettaglio e che l'emissione del certificato di collaudo provvisorio può esservi entro un tempo massimo di sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

E', comunque, previsto un periodo di prova di 60 giorni a partire dalla data di inizio dei lavori durante il quale con semplice nota scritta il committente/responsabile dei lavori può recedere anticipatamente dal contratto, senza obbligo di motivazione né di preavviso e messa in mora, a mezzo di semplice comunicazione scritta fatta pervenire in modo certo allo stesso tecnico coordinatore e per conoscenza all'Appaltatore.

Il tecnico coordinatore accetta che in tal caso non percepirà alcun compenso.

Art.16 – Compenso

Il compenso per le prestazioni e gli obblighi del Coordinatore in fase di Esecuzione, sarà pari al 4% dell'importo dell'intervento valutato con i prezzi al lordo del ribasso di gara. Il compenso così valutato è comprensivo degli oneri per la cassa professionale ed è al netto dell'IVA.

Tale importo è convenuto e immodificabile ai sensi dell'articolo 2225 e 2233, primo comma, del codice civile, per tutte le prestazioni previste dalle norme vigenti in materia da quelle descritte nel presente disciplinare e a quelle ad esse direttamente riconducibili.

Il compenso per la prestazione di Coordinatore per Sicurezza in fase d'Esecuzione dello specifico intervento sarà erogato dall'Appaltatore in un'unica rata entro trenta giorni dal pagamento all'Impresa dell'intervento stesso.

Nel caso di inadempienza e/o di ritardo nel pagamento da parte dell'Appaltatore, a semplice richiesta scritta del tecnico coordinatore, l'Ateneo corrisponderà direttamente quanto dovuto con rivalsa sull'Impresa Appaltatrice.

Art. 17 – Mancata ottemperanza agli obblighi

E' di seguito riportata una tabella con l'elenco delle più comuni violazioni che possono essere commesse dal tecnico coordinatore durante l'espletamento dell'incarico. Per ogni violazione è riportato il livello di rischio che questa comporta sulla base di esperienze maturate da vari organi di controllo.

Il tecnico coordinatore prende atto ed accetta che tale tabella sarà utilizzata dal committente/responsabile dei lavori per l'applicazione delle misure di competenza relativamente alla prescrizione di:

- modifica/miglioramento dei documenti di competenza del tecnico coordinatore;
- modifica/miglioramento delle azioni di verifica, controllo e coordinamento di competenza del tecnico coordinatore;
- messa in mora del tecnico coordinatore per gravi o ripetute violazioni ai propri obblighi;
- revoca dell'incarico per gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi imposti dalla normativa vigente e dal presente disciplinare.

Art. 18 -Cause di revoca dell'incarico

Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del D.Lgs. 494/96, il committente/responsabile dei lavori si riserva di revocare l'incarico al tecnico coordinatore e recedere anticipatamente dal contratto in ogni momento, senza obbligo di motivazione né di preavviso e messa in mora, a mezzo di semplice comunicazione scritta fatta pervenire in modo certo allo stesso tecnico coordinatore e per conoscenza all'Appaltatore.

In tal caso trova applicazione l'articolo 2237 del codice civile, ed è dovuto il compenso relativo alle prestazioni effettuate fino all'atto di revoca. Tale compenso è valutato in percentuale del compenso totale previsto dal presente disciplinare sulla base dell'importo delle opere realizzate rispetto all'importo totale in appalto.

Resta inteso ed il tecnico coordinatore accetta l'esplicita pattuizione che non sarà corrisposta alcuna maggiorazione per l'interruzione dell'incarico e ciò anche in deroga a qualsiasi disposizione dell'ordinamento in materia di tariffe professionali.

Non si procederà a corresponsione di compensi nel caso il recesso avvenga durante il periodo di prova.

In generale, le gravi o ripetute violazioni degli obblighi di legge e di quelli previsti nel presente disciplinare sono causa di revoca dell'incarico. Per i casi di violazione riportate nell'articolo precedente, accertate dal committente/responsabile dei lavori o suoi incaricati e/o dagli organi di vigilanza e controllo, sarà, tranne casi di eccezionale gravità, messo in mora il tecnico coordinatore e dato un termine per adempiere a quanto prescritto sulla base della violazione riscontrata. Nel caso in cui nel termine previsto non sia stata risolta l'inadempienza

e/o se questa sia risolta e vengano successivamente commesse uno più volte, a seconda del rischio connesso, la stessa o altre violazioni, si procederà alla revoca dell'incarico.

Tale procedura sarà applicata anche nel caso di prescrizioni e sanzioni applicate dagli organi di controllo per inadempienze di tipo "grave", secondo la classificazione riportata nel disciplinare della sicurezza dell'Appaltatore, rilevate a carico delle Imprese esecutrici senza che ciò sia stato già oggetto di segnalazione e prescrizione da parte del tecnico coordinatore.

Resta comunque inteso che nel caso in cui uno degli organi di controllo emetta un'ordinanza di sequestro del cantiere per gravi inosservanze alle norme di sicurezza non segnalate dal tecnico coordinatore al committente/responsabile dei lavori, sarà immediatamente revocato l'incarico senza necessità di preventiva messa in mora.

Art. 19 – Assunzione di responsabilità

Il tecnico coordinatore assume personalmente gli obblighi e le responsabilità attribuitegli dalle norme vigenti in materia di sicurezza, con particolare riguardo all'articolo 5 del Dlgs 494/96, prendendo atto delle sanzioni previste dall'articolo 21 dello stesso.

Fisciano, li ____/____/____

IL PROFESSIONISTA (____. _____)

L'APPALTATORE (____. _____)

PER L'UNIVERSITA' DI SALERNO

IL Committente/Responsabile dei Lavori (____. _____)

IL Direttore dell'Esecuzione (____. _____)

Il presente schema di disciplinare è composto da n. 13 pagine compresa la presente.

DISCIPLINARE SICUREZZA PER IL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

Oggetto appalto: Servizio triennale di conduzione, controllo, manutenzione, fornitura dei vettori energetici e gestione calore, per il funzionamento degli impianti tecnologici del patrimonio immobiliare dell'Università degli Studi di Salerno (annualità 2018-2020).

Impresa Appaltatrice: _____

Legale Rappresentante: _____

Responsabile del Procedimento: _____

Art.1 -Oggetto del disciplinare

Il presente disciplinare precisa gli specifici oneri ed obblighi a carico del direttore tecnico di cantiere, nominato dall'Appaltatore, in materia di sicurezza in cantiere e, più in generale, nei luoghi di lavoro atti ad assicurare che nel corso della realizzazione delle opere vi sia il pieno rispetto dei Piani di Sicurezza dell'appalto e che nel cantiere i lavori si svolgano nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene nei luoghi di lavoro ed in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

Gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente disciplinare sono da considerare integrativi e non sostitutivi di tutti quelli già previsti dalle specifiche norme in materia nonché di quelli contenuti nei piani di sicurezza (sia di coordinamento che operativi con i relativi allegati), di quelli impartiti in materia di sicurezza ed igiene sui cantieri e nei luoghi di lavoro negli altri atti contrattuali ed elaborati progettuali compreso quanto contenuto negli altri disciplinari di sicurezza.

Data l'importanza e la valenza degli argomenti trattati nel presente disciplinare, resta inteso che nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di seguito riportate le conseguenze sia civili che penali in caso di infortunio o di danno ricadranno esclusivamente sull'Appaltatore e i suoi preposti, tra i quali il direttore tecnico di cantiere, restandone completamente esonerati sia l'Amministrazione con i propri organi tecnici, i Collaudatori, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, e più in generale il personale preposto dall'Amministrazione alla direzione, alla contabilità e alla sorveglianza dei lavori.

Art. 2 – Affidamento dell'Incarico

L'Appaltatore attesta con il presente atto di aver nominato quale direttore tecnico di cantiere il _____. _____ che dichiara di accettare l'incarico dell'intervento in oggetto, nonché di essere abilitato allo svolgimento dell'incarico, di essere in possesso delle qualificazioni previste per legge nonché delle qualificazioni e delle esperienze professionali richieste dalla Stazione Appaltante per l'affidamento dell'incarico.

L'Appaltatore dichiara, inoltre, che ha nominato il direttore tecnico di cantiere anche preposto ai sensi del D. Lgs. 626/94, D. Lgs. 494/96 e D.Lgs. 547/55.

L'Appaltatore dichiara che in tale ruolo il direttore tecnico di cantiere ha totale autonomia decisionale ed è dotato dei più ampi poteri di spesa per garantire il continuativo rispetto dei piani di sicurezza in cantiere da parte di tutte le imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi ivi impegnati e più in generale per garantire il rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza oltre al rispetto delle disposizioni integrative previste dal contratto d'appalto e dai disciplinari allegati al PSC di progetto.

L'Appaltatore dichiara e si impegna a far nominare il direttore tecnico di cantiere anche preposto da tutte le altre imprese sub-affidatarie (subappaltatori, cottimisti, lavoratori autonomi, noleggiatori ecc.) che a qualsiasi titolo debbono eseguire lavorazioni in cantiere, prevedendo che sia dotato dei poteri decisionali necessari ad assicurare il mantenimento di idonee condizioni di sicurezza per le lavorazioni di competenza dei diversi subaffidatari.

Art. 3 – Accettazione dell'incarico

Il _____. _____ accettando l'incarico di direttore tecnico di cantiere dell'intervento dichiara di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro ai sensi del D.Leg.vo 494/96, del D.Leg.vo 547/55, della L.55/90, della L.109/94 in cui si colloca l'appalto e dei nominativi del Committente e/o del Responsabile dei Lavori, del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione.

Dichiara, inoltre, di aver valutato in modo approfondito, di ritenere attuabili le disposizioni contenute e di accettare, senza riserva alcuna, l'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (in caso di mancanza, del Piano sostitutivo di sicurezza redatto dall'Appaltatore), nonché le disposizioni in materia di sicurezza contenute nel contratto d'appalto, nel disciplinare della sicurezza a firma dell'Appaltatore e nel presente disciplinare.

Attesta di essere stato nominato preposto dall'Appaltatore, ai sensi del D. Lgs. 626/94, D. Lgs. 494/96 e D.Lgs. 547/55, e di essere stato dotato di totale autonomia e di tutti i poteri decisionali e di spesa per:

- garantire il continuativo rispetto dei piani di sicurezza in cantiere da parte di tutte le imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi ivi impegnati e più in generale per garantire il rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza oltre al rispetto delle disposizioni integrative previste;

- organizzazione le aree di cantiere e far installare gli apprestamenti fissi di cantiere secondo quanto previsto dal PSC;

- garantire che tutti i lavoratori presenti in cantiere siano dotati di adeguati DPI;

- impedire l'accesso in cantiere ad imprese esecutrici e/o a personale non autorizzato, non inserito nei libri matricola delle imprese o con qualifiche diverse da quelle riportate nei POS;

- allontanare dal cantiere le imprese e/o il personale che non rispetta i piani di sicurezza e più in generale le disposizioni in materia di sicurezza stabilite dalle norme in materia, dal contratto d'appalto, dai PSC e POS, dai disciplinari della sicurezza;

- evitare l'utilizzo e allontanare dal cantiere i macchinari eventualmente introdotti non a norma e/o non previsti nei POS delle imprese esecutrici;

- garantire il corretto montaggio, smontaggio (da parte di personale all'uopo formato) ed il corretto utilizzo di ponteggi fissi e mobili;

Per garantire quanto sopra, con l'accettazione dell'incarico di direttore tecnico di cantiere e con la sottoscrizione del presente atto dichiara di accettare, anche in mancanza del relativo atto formale, oltre che l'incarico di preposto dell'Impresa appaltatrice anche di preposto di tutte le altre imprese sub-affidatarie (subappaltatori, cottimisti, lavoratori autonomi, noleggiatori ecc.) che a qualsiasi titolo debbono eseguire lavorazioni in cantiere e, in tale ruolo, di essere dotato dei poteri decisionali necessari ad assicurare il mantenimento di idonee condizioni di sicurezza per le lavorazioni di competenza dei diversi subaffidatari.

Art. 4 -Organizzazione degli accessi in cantiere

Il Direttore tecnico di cantiere si impegna ad aggiornare costantemente e/o far aggiornare da personale appositamente nominato la procedura di gestione degli accessi in cantiere istituita dall'Appaltatore, in modo da consentire l'ingresso solo agli operatori con idoneo cartellino di riconoscimento e tuta aziendale, preventivamente informati e formati sull'organizzazione e sulle attività che si svolgono, nonché alle imprese in genere, ai macchinari, agli apprestamenti e agli autoveicoli preventivamente verificati, comunicati e, ove necessario, autorizzati dagli organi tecnici della Stazione Appaltante.

Il Direttore Tecnico di cantiere è personalmente responsabile, in solido con l'Appaltatore, del controllo degli accessi e della rintracciabilità puntuale e continuativa di tutti gli accessi/ingressi che avvengono durante la realizzazione dell'opera.

Il Direttore Tecnico di cantiere si impegna, infine, nel rispetto dei documenti di progetto ed in particolare del PSC a organizzare il cantiere in modo da garantire costanti condizioni di ordine, pulizia ed igiene di tutte le aree interessate dalle lavorazioni oltre a mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, ecc.);

Art. 5 -Oggetto e descrizione delle prestazioni in materia di sicurezza

Il Direttore tecnico di cantiere è il soggetto che, nominato anche preposto, ai sensi della L.109/94, della L.55/90, del D.lgs. 494/96, del D.Lgs. 626/94, del D.Lgs. 547/55 deve costantemente vigilare sulla corretta e continuativa attuazione dei piani di sicurezza in cantiere da parte di tutte le imprese e gli operatori ivi impegnati. E' anche il soggetto che deve continuativamente vigilare sulla corretta presenza in cantiere di operatori e macchinari garantendo che non vi siano operatori e/o macchinari difformi da quanto comunicato e/o riportato sui libri matricola e sui piani di sicurezza.

In tale ambito è dotato dei poteri e dispone direttamente i provvedimenti da adottare, ne verifica la corretta attuazione e prende i provvedimenti disciplinari che si rivelano necessari in caso di violazione da parte di tutto il personale impiegato nella realizzazione delle opere.

In questo compito Assumono rilevanza anche gli altri preposti che, in possesso di adeguata preparazione tecnica e d'esperienza, saranno stati incaricati dell'attuazione dei provvedimenti stabiliti dal Direttore Tecnico di Cantiere, dal Coordinatore in fase di esecuzione o dal proprio titolare stesso ed aventi come obiettivo la pratica realizzazione ed attuazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza. Essi faranno capo direttamente al medesimo Direttore Tecnico di Cantiere, cui dovranno fornire la massima collaborazione.

Toccano ai preposti i doveri e le responsabilità per loro previsti dal D.P.R.547/55 ed in particolare avranno il compito di informare i lavoratori dipendenti sulle modalità di attuazione degli interventi, sulle attrezzature da impiegare e sull'obbligo dell'uso dei mezzi di protezione personale.

Essi vigileranno sull'effettivo impiego dei mezzi di protezione stessi. In caso di ripetuta violazione delle specifiche disposizioni, il preposto ne informerà il Direttore Tecnico di Cantiere.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, durante la realizzazione dell'opera, il direttore tecnico di cantiere deve:

a) assicurare, con opportune disposizioni e azioni di coordinamento e vigilanza, la continuativa applicazione, da parte di tutte le imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 del D.Lgs 494/96 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro vietando l'esecuzione di lavorazioni con procedure diverse;

b) verificare e garantire la continuativa idoneità dei piani operativi di sicurezza delle imprese esecutrici, da considerare come piani complementari di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, e richiedere di adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), e/o i POS delle Imprese esecutrici nel caso durante l'evoluzione dei lavori ciò diventi necessario;

c) organizzare tra tutti lavoratori impegnati in cantiere, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; il direttore tecnico deve sensibilizzare e responsabilizzare gli operai ed i preposti all'osservanza attenta e scrupolosa delle norme di prevenzione infortuni nonché a rendere edotti preventivamente tutti i lavoratori e le imprese del cantiere degli specifici rischi esistenti che non abbiano alcuna attinenza con gli specifici lavori che devono eseguire ed esortare entrambi a rispettare scrupolosamente le norme antinfortunistiche anche in conformità a quanto è illustrato nei piani; informare sulle modalità di utilizzo e sui rischi degli apprestamenti comuni utilizzati da operai di diverse imprese esecutrici;

d) verificare e garantire che siano continuativamente presenti in cantiere tutte le figure professionali che il DPR 222/03 prevede debbano essere inserite nel POS con particolare riferimento alla designazione di un almeno un altro preposto, da intendere quale sostituto temporaneo, in caso di assenza del direttore tecnico di cantiere, e degli addetti alla gestione delle emergenze. Per la specificità dei compiti affidati, è necessario che tali addetti siano presenti in cantiere con continuità. Pertanto, nel caso di avvicendamenti di operatori e addetti durante lo sviluppo dei lavori, il direttore tecnico di cantiere deve garantire che sia puntualmente aggiornato, dalle Imprese esecutrici, i POS con i nominativi dei nuovi e diversi addetti presenti in cantiere; garantire, pertanto, il continuativo funzionamento del servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente appalto;

e) segnalare all'Appaltatore e/o datore di lavoro dell'Impresa esecutrice, previa contestazione all'operatore interessato, le eventuali inosservanze alle norme e ai piani di sicurezza proponendo i provvedimenti disciplinari

idonei misure la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;

f) vietare l'esecuzione di lavorazioni non previste nei piani di sicurezza o eseguite con modalità, procedure e/o macchinari e/o DPI diversi da quelli riportati nei piani di sicurezza; sospendere, conseguentemente, le eventuali lavorazioni che fossero eseguite in difformità singole lavorazioni, provvedendo, nel caso di

g) adottare tutte le misure di sicurezza di base ed integrative previste nei piani di sicurezza, nel contratto d'appalto e nei disciplinari di sicurezza che all'uopo sono allegati al presente disciplinare per farne parte integrante;

h) verificare ed autorizzare l'ingresso in cantiere solo alle imprese esecutrici e subaffidatarie in genere (subappalti, cottimi, noli, forniture in opera ecc.) che siano state debitamente autorizzate dalla Stazione Appaltante o che siano state comunicate ed abbiano presentato un POS ritenuto idoneo e conforme alle norme dalla Stazione Appaltante;

i) verificare ed autorizzare l'ingresso in cantiere solo al personale autorizzato, dotato di cartellino di riconoscimento rilasciato dall'Ateneo, regolarmente assunto ed inserito nei libri matricola delle Imprese esecutrici debitamente e preventivamente autorizzate e/o comunicate alla Stazione Appaltante e ai suoi organi tecnici (direttore dei lavori e relativi collaboratori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, responsabile dei lavori);

j) verificare ed autorizzare l'ingresso e l'utilizzo in cantiere solo delle macchine operatrici e degli apprestamenti fissi e mobili specificatamente riportati nei POS delle Imprese esecutrici che siano stati montati e/o installati correttamente;

k) accertarsi, verificare e garantire che per le Imprese che non svolgono particolari attività lavorative in cantiere ma che comunque debbono accedere allo stesso per il carico e lo scarico merci o per altre attività accessorie, l'Appaltatore abbia effettuato il necessario coordinamento tra i datori di lavoro per le misure di sicurezza da adottare in cantiere e abbia informato le altre Imprese sui rischi specifici della specifica attività da svolgere in cantiere ai sensi dell'art.7 del Dlgs 626/94.

l) collaborare con gli organi tecnici dell'Ateneo affinché sia adottata una metodologia di verifica e controllo delle attività di cantiere in modo che tutte le disposizioni sulla sicurezza previste dalle norme, dai contratti e dai disciplinari siano efficacemente applicate;

m) attuare permanentemente delle procedure di controllo e vigilanza tra tutti gli operatori e le imprese che a qualunque titolo debbono operare in cantiere, in grado di ridurre i rischi e di monitorare con continuità il mantenimento di idonee condizioni di sicurezza;

n) affiggere in cantiere, prima dell'inizio dei Lavori, copia della notifica preliminare di cui al Dlgs 494/96;

o) assicurarsi, dopo l'installazione dei baraccamenti fissi e prima dell'effettivo inizio delle attività lavorative che il medico competente dell'Impresa abbia attestato la conformità e completezza da un punto di vista igienico dei baraccamenti realizzati;

p) assicurarsi che siano indicati nel cartello di cantiere i nominativi dei coordinatori per la sicurezza e del Committente o Responsabile dei Lavori della Stazione Appaltante; q) assicurarsi che in cantiere sia dato pronto adempimento e riscontro a tutte le osservazioni e le prescrizioni disposte dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

r) allontanare con ogni urgenza le imprese, i mezzi e gli uomini che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dovesse ritenere non in regola ai fini del rispetto delle condizioni di sicurezza;

s) garantire che le imprese esecutrici presenti in cantiere abbiano adeguato i Piani Operativi della Sicurezza alle prescrizioni imposte dal coordinatore per l'esecuzione, qualora questo rilevi e contesti, in ogni momento sia prima dell'inizio che durante l'esecuzione delle singole lavorazioni, insufficienze di qualunque genere del piano, senza che ciò comporti ulteriori oneri per l'ente committente;

t) fornire alle altre imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere adeguata informazione circa i rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dall'art. 7 del DLgs 626/94, nonché quelle relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale;

u) tenere in cantiere adeguate dotazioni di DPI per tutto il personale da impiegare anche con adeguate scorte per il materiale di consumo;

In particolare, il direttore tecnico di cantiere si impegna a non iniziare, far iniziare, continuare o far continuare i lavori o qualsiasi altra attività in cantiere qualora non siano continuativamente applicate le disposizioni

contenute nei piani di sicurezza (sia di coordinamento che operativi con i relativi allegati), nel presente disciplinare e, più in generale, le disposizioni impartite in materia di sicurezza ed igiene sui cantieri e nei luoghi di lavoro negli altri atti contrattuali ed elaborati progettuali compreso quanto contenuto negli altri disciplinari di sicurezza nonché quanto contenuto nella normativa vigente in materia.

Art. 5 - Modalità di svolgimento dell'incarico

L'Appaltatore si impegna a fornire al direttore tecnico di cantiere, oltre a tutti i poteri decisionali e di spesa per garantire il rispetto continuativo dei piani e delle disposizioni in materia di sicurezza, all'inizio dell'incarico e durante l'esecuzione dell'appalto, tutte le informazioni in suo possesso necessarie allo svolgimento dell'incarico medesimo. Allo stesso modo, nel corso dei lavori l'Appaltatore e il Direttore Tecnico sono obbligati e si impegnano a fornirsi reciprocamente tutti gli atti, i dati e le valutazioni di propria competenza, necessari per l'espletamento dei compiti a loro attribuiti dalla legge.

Per la particolare funzione che il Direttore Tecnico svolge l'Appaltatore attesta che lo stesso è assegnato in maniera esclusiva al cantiere in oggetto e che è tenuto, durante l'orario di lavoro, a garantire la presenza continuativa in cantiere.

Il Direttore Tecnico di Cantiere, per il corretto espletamento dell'incarico, attesta che l'Appaltatore lo ha messo nelle condizioni e che assicurerà, durante l'orario e i giorni di apertura, la propria presenza continuativa in cantiere necessaria per adempiere ai compiti e alle disposizioni previste dalle leggi vigenti, dal contratto, dai piani e disciplinari della sicurezza e da quelle integrative eventualmente impartite dal coordinatore della sicurezza.

Il direttore tecnico di cantiere si impegna anche garantire:

- la presenza ai seminari sulla sicurezza che l'Ateneo organizza secondo quanto previsto nel disciplinare della sicurezza e nel contratto d'appalto e nei quali è prevista la partecipazione di imprese/operatori afferenti al cantiere oggetto dell'incarico.

- la presenza alle riunioni di coordinamento tra i datori di lavoro delle Imprese esecutrici ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

- la presenza ad eventuali altre riunioni tecniche che gli organi tecnici dell'Ateneo ritenessero opportuno tenere; L'Appaltatore si impegna, inoltre, a tenere in cantiere sempre un preposto parimenti formato ed informato sui piani di sicurezza che dovrà, in materia di sicurezza, fungere da sostituto del direttore tecnico di cantiere per i periodi di assenza dello stesso (dovuti ad es. a ferie e/o malattie).

Il Direttore Tecnico di Cantiere si impegna a comunicare in anticipo, o con ogni urgenza in caso di non prevedibilità, per iscritto, al direttore dei lavori ed al coordinatore per la sicurezza i periodi di assenza ed il nominativo del sostituto presente in cantiere, anch'esso avente la qualifica di preposto.

L'Appaltatore si impegna a non far realizzare lavorazioni in cantiere senza la presenza del direttore tecnico di cantiere o di un suo sostituto che abbia la qualifica di preposto e sia stato preventivamente comunicato agli organi tecnici designati dalla Stazione Appaltante.

Il Direttore Tecnico di cantiere si impegna a non far realizzare lavorazioni in cantiere senza la sua presenza o senza aver preventivamente comunicato la sua assenza con la contemporanea designazione di un suo sostituto, che abbia la qualifica di preposto, agli organi tecnici designati dalla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore resta, pertanto, responsabile dell'eventuale mancato coordinamento delle imprese esecutrici, dell'eventuale mancata vigilanza e mancato rispetto del PSC e/o dei POS nel caso abbia consentito lavorazioni in cantiere senza la presenza del direttore tecnico di cantiere o di un suo sostituto preventivamente comunicato agli organi tecnici designati dalla Stazione Appaltante.

Il Direttore Tecnico di Cantiere resta personalmente responsabile, in solido con l'Appaltatore, dell'eventuale mancato coordinamento delle imprese esecutrici, dell'eventuale mancata vigilanza e mancato rispetto del PSC e/o dei POS nel caso abbia consentito lavorazioni in cantiere senza la sua presenza o senza aver designato e comunicato un suo sostituto preventivamente comunicato agli organi tecnici designati dalla Stazione Appaltante.

Art. 6 - Mancata ottemperanza agli obblighi

Il Direttore Tecnico di Cantiere si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante qualsiasi impedimento dovesse sorgere per il corretto svolgimento dell'incarico secondo quanto previsto dalle norme in materia, dal contratto d'appalto, dai piani di sicurezza e dal presente disciplinare.

Si impegna, inoltre, a non svolgere l'incarico nel caso sia impossibilitato, per le disposizioni dell'Impresa appaltatrice o per qualsiasi altro motivo, ad eseguirlo con i poteri e le modalità stabilite dalle norme vigenti in materia, dal contratto d'appalto e dal presente disciplinare.

Il Direttore Tecnico di Cantiere resta personalmente responsabile, in solido con l'Appaltatore, dell'eventuale mancato coordinamento delle imprese esecutrici, dell'eventuale mancata vigilanza e mancato rispetto del PSC e/o dei POS delle Imprese esecutrici nel caso abbia svolto l'attività in carenza dei poteri e con modalità diverse da quanto stabilito nel presente disciplinare senza aver preventivamente comunicato eventuali impedimenti alla Stazione Appaltante.

A tal proposito, il Direttore Tecnico di Cantiere attesta di essere informato e di accettare la condizione risolutiva stabilita dall'Ateneo che, attraverso i propri organi tecnici (Responsabile del Procedimento, Direzione Lavori, Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, Committente o Responsabile dei Lavori ai sensi del Dlgs 494/96), si riserva l'insindacabile facoltà di richiedere all'Impresa in qualsiasi momento e senza necessità di preavviso e messa in mora la sua sostituzione nel caso di non gradimento dello stesso e/o nel caso di mancata ottemperanza agli obblighi.

Nel caso di allontanamento del direttore tecnico di cantiere per volontà dell'Ateneo o per scelta aziendale deve essere nominato un altro direttore tecnico di cantiere con pari caratteristiche e pari poteri di quelli previsti nel bando di gara e nel presente disciplinare.

L'Appaltatore si impegna a comunicare con congruo anticipo eventuali sostituzioni del direttore tecnico di cantiere che la stessa volesse effettuare. Ciò per dare modo alla Stazione Appaltante di verificarne le competenze previste dal bando di gara, di fargli sottoscrivere il presente disciplinare allegato al PSC e di far aggiornare le nomine sui Piani di Sicurezza.

Art 7- Cause di Risoluzione del contratto in materia di sicurezza

Il Direttore Tecnico di cantiere dichiara di essere a conoscenza che le gravi e ripetute violazioni dei piani da parte dell'Impresa e il mancato rispetto delle prescrizioni di eliminazione delle inosservanze sono causa di risoluzione del contratto, previa costituzione in mora e che tra queste, ai fini delle responsabilità connesse al proprio ruolo, sono rilevanti:

- la mancata organizzazione delle aree di cantiere ed installazione degli apprestamenti fissi di cantiere secondo quanto previsto dal PSC;
- l'aver consentito il ripetuto accesso in cantiere di imprese esecutrici e/o operatori non preventivamente comunicati/autorizzati alla/dalla Stazione Appaltante e i suoi organi tecnici. Situazione particolarmente aggravata se si sono fatte svolgere lavorazioni a personale e/o imprese non in regola con le norme di previdenza, assicurazione e sicurezza;
- l'aver consentito il ripetuto utilizzo di apprestamenti fissi e mobili (ad es. ponteggi) e/o di macchine operatrici diverse da quelle riportate nei POS e/o non montate correttamente e/o non a norma;
- la ripetuta mancata informazione agli organi tecnici su modifiche alle lavorazioni e/o ai macchinari e/o agli operatori e/o all'organizzazione del cantiere senza preliminare comunicazione ed autorizzazione degli stessi organi tecnici;
- l'aver ricevuto dagli organi di controllo ripetute contravvenzioni per mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza;
- il ripetuto ritardato adempimento alle disposizioni in materia di sicurezza impartite dagli organi tecnici dell'Ateneo e dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- la mancata sostituzione e/o allontanamento di direttore tecnico, imprese esecutrici operatori e/o macchinari quando richiesto, per motivi di sicurezza, dagli organi;
- tecnici dell'Ateneo e/o dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; -i ripetuto rilievo, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, di inosservanze di livello "grave" tra quelle riportate all'art. 10.

Il presente disciplinare è composto da n. 8 pagine compresa la presente.

Fisciano, lì ____/____/____

Per accettazione: IL DIRETTORE TECNICO (____. _____)

L'APPALTATORE (____. _____)

PER L'UNIVERSITA' DI SALERNO

IL Committente/Responsabile dei Lavori (____. _____)

IL Direttore dell'Esecuzione (____. _____)

Il presente schema di disciplinare è composto da n. 13 pagine compresa la presente.

Oggetto appalto: Servizio triennale di conduzione, controllo, manutenzione, fornitura dei vettori energetici e gestione calore, per il funzionamento degli impianti tecnologici del patrimonio immobiliare dell'Università degli Studi di Salerno (annualità 2018-2020).

Impresa Appaltatrice:

Legale Rappresentante:

Responsabile del Procedimento:

Art.1 -Oggetto del disciplinare

Il presente disciplinare precisa gli specifici oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore in materia di sicurezza in cantiere e, più in generale, nei luoghi di lavoro atti ad assicurare che nel corso della realizzazione delle opere vi sia il pieno rispetto dei Piani di Sicurezza dell'appalto e che nel cantiere i lavori si svolgano nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene nei luoghi di lavoro ed in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

L'Appaltatore a tal fine si impegna a vigilare e a coordinare l'attività delle proprie maestranze e di quelle di tutte le altre imprese e/o lavoratori autonomi che a qualsiasi titolo debbono accedere in cantiere.

Gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente disciplinare sono da considerare integrativi e non sostitutivi di tutti quelli già previsti dalle specifiche norme in materia nonché di quelli contenuti nei piani di sicurezza (sia di coordinamento che operativi con i relativi allegati), di quelli impartiti in materia di sicurezza ed igiene sui cantieri e nei luoghi di lavoro negli altri atti contrattuali ed elaborati progettuali compreso quanto contenuto negli altri disciplinari di sicurezza.

Essi sono a carico del datore di lavoro, ai sensi del D.Lgs 626/94, dell'Impresa aggiudicataria di seguito denominato "Appaltatore". Nel caso di ATI gli obblighi incombono sul datore di lavoro dell'impresa mandataria o designata quale capogruppo.

L'Appaltatore attesta di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro ai sensi del D.Lgs 494/96, del D.Lgs 547/55, della L.55/90, della L.109/94 in cui si colloca l'appalto e dei nominativi del Committente e/o del Responsabile dei Lavori, del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione.

Data l'importanza e la valenza degli argomenti trattati nel presente disciplinare, resta inteso che nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di seguito riportate le conseguenze sia civili che penali in caso di infortunio o di danno ricadranno esclusivamente sull'Appaltatore restandone completamente esonerati sia l'Amministrazione con i propri organi tecnici, i Collaudatori, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, e più in generale il personale preposto dall'Amministrazione alla direzione, alla contabilità e alla sorveglianza dei lavori.

Art. 2 - Organizzazione della sicurezza in cantiere

L'Appaltatore si impegna ad organizzare tutti i fattori e gli attori della produzione che sono necessari per la realizzazione dell'opera in modo da assicurare che le attività di cantiere siano svolte da operatori propri e di altre imprese esecutrici, cottimisti, lavoratori autonomi, noleggiatori e subaffidatari in genere in regola con gli obblighi assicurativi, previdenziali, assistenziali e di sicurezza (previsti da tutta la normativa in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili) costantemente informati e formati sui rischi e sulle relative misure di sicurezza da adottare in cantiere.

In particolare, si impegna a definire e far permanentemente adottare delle procedure gestionali ed operative, valide per tutti gli operatori e le imprese che a qualunque titolo debbono operare in cantiere, in grado di ridurre i rischi e di monitorare con continuità il mantenimento di idonee condizioni di sicurezza.

In tale contesto, si impegna ad individuare per le attività di cantiere eventuali altre imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi e/o subaffidatarie in genere (subappaltatori, cottimisti, fornitori in opera, installatori ecc.) idonee da un punto di vista tecnico-professionale, in grado di fornire almeno il certificato di iscrizione alla CCIAA con dicitura antimafia, libri matricola e registro infortuni aziendali e che si impegnino formalmente ad operare osservando le finalità e le disposizioni integrative in materia di sicurezza contenute nel presente disciplinare, nel PSC e negli altri atti contrattuali.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, ad istituire una procedura di gestione degli accessi in cantiere che consenta l'ingresso solo agli operatori con idoneo cartellino di riconoscimento e tuta aziendale, preventivamente informati e formati sull'organizzazione e sulle attività che si svolgono, nonché alle imprese in genere, ai

macchinari, agli apprestamenti e agli autoveicoli preventivamente verificati, comunicati e, ove necessario, autorizzati dagli organi tecnici della Stazione Appaltante.

La procedura di gestione degli accessi deve anche consentire una registrazione ed una rintracciabilità puntuale e continuativa, anche attraverso l'utilizzo di sistemi di video-ripresa, di tutti gli accessi/ingressi che avvengono durante la realizzazione dell'opera.

Si impegna, infine, nel rispetto dei documenti di progetto ed in particolare del PSC a organizzare il cantiere in modo da garantire costanti condizioni di ordine, pulizia ed igiene di tutte le aree interessate dalle lavorazioni.

L'Appaltatore si impegna a proporre le procedure operative e di gestione che intende attivare sulla base delle indicazioni riportate nel presente articolo prima dell'effettivo inizio dei lavori in cantiere. Resta inteso che la direzione dei lavori non potrà far iniziare i lavori nel caso di mancata definizione di tali procedure e dovrà sospendere i lavori se queste non siano puntualmente applicate.

Art.3 - Compiti dell'Appaltatore prima dell'inizio dei lavori

Oltre agli oneri di cui sopra l'Appaltatore prima dell'inizio dei lavori deve:

- proporre, entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva e comunque prima della consegna dei lavori, alla Stazione Appaltante la nomina del direttore tecnico di cantiere ed i/il nominativi/o per il ruolo di coordinatore della sicurezza i cui requisiti devono essere conformi a quelli stabiliti dall'Ateneo per l'affidamento di incarichi similari ed alle condizioni stabilite nei rispettivi disciplinari della sicurezza;
- proporre al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, all'atto della designazione dello stesso, tutte le modifiche o integrazioni necessarie al piano di sicurezza e di coordinamento di progetto per adeguarne i contenuti all'organigramma, all'organizzazione e alle tecnologie proprie dell'Impresa e/o dei subaffidatari, già eventualmente designati, che a qualsiasi titolo debbono intervenire in cantiere nella realizzazione dell'opera. Il coordinatore della sicurezza in fase esecuzione, sulla base delle proposte formulate e tenendo conto dell'organizzazione propria dell'Appaltatore dovrà redigere, prima della stipula del contratto e dell'inizio dei lavori, apposito aggiornamento al PSC di progetto. La redazione di tale aggiornamento, da allegare al contratto in appalto, è obbligatoria anche nel caso in cui l'Appaltatore non abbia proposte da formulare rispetto al PSC di progetto che è da aggiornare quantomeno con riferimento alla specifica organizzazione dell'Impresa;
- prima dell'accettazione del PSC aggiornato consultare, mettere a disposizione e far vistare lo stesso dal/dai rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza che dovranno operare in cantiere (controllare se sono aziendali o sono quelli che operano in cantiere).
- predisporre, sulla base del PSC aggiornato, e trasmettere alla Stazione Appaltante, al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e ai/l Rappresentante/i dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale (almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori) il Piano Operativo di Sicurezza (nel caso di ATI ogni impresa deve redigerne uno) secondo le modalità stabilite nel DPR 222/03. Il Piano è redatto per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori ed è da considerare, ai sensi dell'art.31 della L.109/94, come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) di cui al Dlgs 494/96;
- designare tutte le figure professionali che il DPR 222/03 prevede debbano essere inserite nel POS con particolare riferimento alla designazione di un almeno un altro preposto, da intendere quale sostituto temporaneo, in caso di assenza del direttore tecnico di cantiere, e degli addetti alla gestione delle emergenze. Per la specificità dei compiti affidati, è necessario che tali addetti siano presenti in cantiere con continuità. Pertanto, nel caso di avvicendamenti di operatori e addetti durante lo sviluppo dei lavori, deve essere puntualmente aggiornato il POS con i nominativi dei nuovi e diversi addetti presenti in cantiere;
- accertarsi che, prima dell'inizio dei Lavori, il Committente/Responsabile dei Lavori o, in sua vece, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione abbiano inviato la notifica preliminare di cui al Dlgs 494/96 agli Enti competenti e provvedere ad affiggerne copia in cantiere;
- organizzare una visita preliminare del medico competente in cantiere dopo l'installazione dei baraccamenti fissi e prima dell'effettivo inizio delle attività lavorative. Dovrà essere attestata la conformità e completezza da un punto di vista igienico dei baraccamenti realizzati;
- indicare nel cartello di cantiere i nominativi dei coordinatori per la sicurezza e del Committente o Responsabile dei Lavori della Stazione Appaltante;

Art. 4 – Materiale illustrativo e Seminari periodici in materia di sicurezza

L'Ateneo, allo scopo di aumentare il grado di sensibilità sui temi della "sicurezza" tra tutti gli operatori che intervengono nella realizzazione di appalti pubblici, ha deciso di produrre e distribuire nei cantieri opuscoli informativi e manifesti illustrativi sulle corrette modalità di realizzazione delle operazioni più comuni in cantiere

e sul corretto utilizzo dei principali apprestamenti e macchinari. Ha deciso, inoltre, come principale elemento qualificante delle misure integrative di sicurezza, di organizzare dei convegni periodici sul tema della sicurezza in cantiere in modo da assicurare a tutti gli operatori che a qualsiasi titolo debbono eseguire interventi in cantiere un'informazione e formazione specifica sulle problematiche relative all'appalto di riferimento e coordinata nelle modalità di divulgazione e dei temi trattati. I convegni, ognuno della durata massima di 4 ore, di regola si terranno due volte al mese. I tale contesto, per l'efficacia dell'iniziativa, l'Appaltatore si impegna ad organizzare la produzione in cantiere in modo da assicurare che:

- il materiale informativo specifico sulle peculiari condizioni di sicurezza del cantiere e degli interventi da eseguire, predisposto a cura dell'Ateneo, sia distribuito a tutto il personale che a vario titolo opera in cantiere;
- tutto il personale che a vario titolo deve eseguire lavorazioni in cantiere, sia esso dipendente dell'Appaltatore stesso o di subaffidatari o noleggiatori o sia lavoratore autonomo, abbia preventivamente frequentato un convegno sulla sicurezza ed igiene nei cantieri che periodicamente l'Ateneo organizza secondo il programma riportato nel PSC di progetto.

Il costo per gli opuscoli ed i manifesti informativi è a completo carico dell'Ateneo così come le spese generali per l'attività tecnica-amministrativa di supporto per l'organizzazione dei corsi e di sede. Sono invece a carico dell'Impresa e/o dei subaffidatari i costi per gli operatori impegnati nei corsi e per il personale docente, stimati negli oneri per la sicurezza in appalto. In particolare, gli oneri per il personale docente pari ad € 75/h dovranno essere versati all'Ateneo in base ad un rendiconto bimestrale che sarà redatto in occasione dell'emissione di ogni SAL. Nel caso di partecipazione al corso di operatori relativi a più appalti, il costo dei docenti del convegno è diviso tra i diversi Appaltatori.

L'Appaltatore si impegna a versare all'Ateneo l'importo del rendiconto entro e non oltre 30 giorni dall'emissione del rendiconto stesso. Nel caso di mancato pagamento l'importo sarà trattenuto sull'ultima rata di pagamento in acconto con l'aggiunta degli interessi di mora nel frattempo maturati.

Art. 5 -Compiti dell'Appaltatore durante i lavori

L'Appaltatore si impegna a non iniziare, far iniziare, continuare o far continuare i lavori o qualsiasi altra attività in cantiere qualora non siano continuativamente applicate le disposizioni contenute nei piani di sicurezza (sia di coordinamento che operativi con i relativi allegati), nel presente disciplinare e, più in generale, le disposizioni impartite in materia di sicurezza ed igiene sui cantieri e nei luoghi di lavoro negli altri atti contrattuali ed elaborati progettuali compreso quanto contenuto negli altri disciplinari di sicurezza nonché quanto contenuto nella normativa vigente in materia.

Inoltre, l'Appaltatore prende atto e si impegna ad effettuare un costante coordinamento di tutte le attività che vengono svolte in cantiere, qualsiasi siano le imprese o i lavoratori impiegati, assicurando che esse siano svolte in condizioni di sicurezza ed igiene. In generale, oltre a quanto stabilito negli altri articoli del presente disciplinari e negli altri atti contrattuali, l'Appaltatore deve:

- prima dell'inizio dei rispettivi lavori, trasmettere il PSC all'epoca vigente alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi che a qualsiasi titolo debbono eseguire lavorazioni in cantiere (subappaltatori, cottimisti, subfornitori in opera ecc.);
- prima dell'inizio dei rispettivi lavori, trasmettere al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, per la relativa approvazione, il Piano Operativo di Sicurezza delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi che a qualsiasi titolo debbono eseguire lavorazioni in cantiere (subappaltatori, cottimisti, subfornitori in opera ecc.);
- proporre al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione modifiche e/o integrazioni ai piani di sicurezza ogni qual volta vi è una modifica da apportare alle modalità di esecuzione delle attività lavorative, agli apprestamenti di cantiere e/o alla sequenza temporale delle attività. Ciò per l'aggiornamento dei piani e per l'esplicita e formale autorizzazione del Coordinatore in fase di esecuzione;
- prima dell'accettazione definitiva di modifiche significative al PSC consultare il rappresentante della sicurezza;
- partecipare direttamente o tramite preposto con poteri decisionali e di spesa in cantiere, alle riunioni periodiche convocate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, ecc.);
- sottoporre il cantiere a visita semestrale del Medico Competente e del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione aziendali;

- assicurarsi che tutte le imprese esecutrici che a qualsiasi titolo debbono eseguire lavorazioni in cantiere (subappaltatori, cottimisti, subfornitori in opera ecc.) sottopongano a visita preliminare e periodica il cantiere da parte del loro medico competente e del loro Responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendali;
- consentire l'accesso in cantiere solo al personale dotato di cartellino di riconoscimento rilasciato dall'Ateneo e che abbia seguito il convegno periodico di cui all'art.4;
- dare pronto adempimento e riscontro a tutte le osservazioni e le prescrizioni disposte dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- prevedere il pronto allontanamento delle imprese, dei mezzi e degli uomini che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dovesse ritenere non in regola ai fini del rispetto delle condizioni di sicurezza;
- coordinare l'attività di tutti i lavoratori e di tutte le imprese impegnate in cantiere
- a far adeguare alle imprese esecutrici subaffidatarie i Piani Operativi della Sicurezza alle prescrizioni imposte dal coordinatore per l'esecuzione, qualora questo rilevi e contesti, in ogni momento sia prima dell'inizio che durante l'esecuzione delle singole lavorazioni lavori, insufficienze di qualunque genere del piano, senza che ciò comporti ulteriori oneri per l'ente committente;
- fornire alle altre imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere: adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo; le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dall'art. 7 del DLgs 626/94; le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale;
- organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente appalto;
- tenere adeguate dotazioni di DPI per tutto il personale da impiegare anche con adeguate scorte per il materiale di consumo;

Art. 6 -Organizzazione dei Subappaltatori, cottimisti e subaffidatari in genere

Per la corretta attuazione delle misure di sicurezza in cantiere, l'Appaltatore, oltre agli obblighi di comunicazione e richiesta di autorizzazione stabiliti dalle normative vigenti in materia e dal contratto, si impegna a comunicare agli organi tecnici designati dalla Stazione Appaltante (Direzione Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione) almeno trenta giorni prima del programmato inizio delle relative attività in cantiere i nomi delle Imprese esecutrici e/o dei lavoratori autonomi che a qualsiasi titolo debbono intervenire in cantiere (subappaltatori, cottimisti, subfornitori in opera di materiale, noleggiatori, servizi di montaggio ed installazione, fornitori di materiale sciolto e preconfezionato ecc.) garantendo che gli stessi producano apposito POS. Ciò per dare modo agli organi tecnici dell'Amministrazione, ciascuno per le proprie competenze, di verificare preliminarmente all'avvio delle relative attività il tipo e la natura del subcontratto, il percorso normativo da adottare per l'avvio delle attività (autorizzazione al subappalto o comunicazione dell'Impresa), l'esistenza di un POS redatto in conformità al PSC ed in conformità alle norme vigenti nonché la frequenza del convegno periodico sulla sicurezza da parte del personale da impiegare. A tale scopo l'Appaltatore si impegna ad inserire nei subcontratti da stipulare con le ditte e/o i lavoratori autonomi che a qualsiasi titolo debbono eseguire attività lavorative in cantiere l'obbligo e l'onere a carico delle stesse di:

- far frequentare a tutto il personale da impiegare in cantiere il convegno sulla sicurezza che l'Ateneo periodicamente organizza;
- nominare preposto in cantiere, per le imprese esecutrici, ai sensi del DLgs 626/94 e DLgs 494/96 il direttore tecnico di cantiere con poteri decisionali necessari ad assicurare lo svolgimento in sicurezza delle attività di competenza;

Per i subcontratti con Imprese che non dovessero svolgere particolari attività lavorative in cantiere ma che comunque debbono accedere allo stesso per il carico e lo scarico merci o per altre attività accessorie, l'Appaltatore si impegna a garantire il necessario coordinamento tra i datori di lavoro per le misure di sicurezza da adottare in cantiere e ad informare le Imprese sui rischi specifici della specifica attività da svolgere in cantiere ai sensi dell'art.7 del DLgs 626/94.

Art. 7 – Rapporti con il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

L'Appaltatore, come previsto dal bando di gara, si impegna a proporre, entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva e, comunque, prima della consegna dei lavori, alla Stazione Appaltante i/il nominativi/o per il ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, disponibili ad accettare l'incarico con le

particolari condizioni stabilite nel relativo disciplinare. Ai/l nominativi/o devono essere allegati appositi curriculum da cui si evincano le seguenti abilitazioni ed esperienze minime:

- diploma specialistico (geometra, perito edile e/o industriale ecc.) o laurea specialistica (ingegnere, architetto e similari); abilitazione all'esercizio della professione; abilitazione ai sensi del Dlgs 494/96 ed eventuali altri corsi di formazione/abilitazione in materia;
- esperienza di cinque anni in attività analoghe (ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, responsabile del servizio prevenzione e protezione, direzione lavori) per opere ed attività sia pubbliche che private, comprovata da curriculum riportanti l'oggetto dell'intervento, importo eseguito ed estremi di atti inviati ad enti pubblici dai quali si può avere certezza della nomina (notifica preliminare, comunicazione inizio lavori ai comuni, nomina RSPP all'ASL ecc.) ai fini di eventuali verifiche;

Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione non può essere né un dipendente o consulente abituale dell'Appaltatore né deve aver avuto negli ultimi tre anni rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'Aggiudicatario o coi subappaltatori/subaffidatari dell'intervento da realizzare ad esclusione di eventuali incarichi di collaudo e/o di coordinatore della sicurezza. Non deve, inoltre, essere un dipendente anche a tempo parziale/definito dell'Ateneo e non deve avere altri incarichi in corso in materia di appalti assegnati direttamente dall'Ateneo che non siano quelli esclusivamente di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

La designazione del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione avverrà con apposito atto di notifica preliminare emesso a cura del Committente e/o Responsabile dei Lavori della Stazione Appaltante che nel caso di non conformità ai requisiti minimi dei/l nominativo/i proposto dall'Appaltatore attingerà il nominativo dall'apposito albo-elenco di professionisti istituito dall'Ateneo per eventuali conferimenti di incarichi professionali di importo inferiore a 100.000 euro.

L'Appaltatore si impegna a versare il compenso al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in relazione agli importi ad esso riconosciuti in occasione dei pagamenti trimestrali e della rata di saldo. Nel caso di inadempienza e/o di ritardo nel pagamento, l'Ateneo corrisponderà direttamente quanto dovuto al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione con rivalsa sull'Impresa previa applicazione di una maggiorazione del 10% di quanto direttamente corrisposto per oneri amministrativi e di mora di competenza dell'Ateneo.

L'Appaltatore, per la corretta attuazione delle misure di sicurezza, si impegna a collaborare e ad informare con continuità il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, anche attraverso preposti, di tutto ciò che ha rilievo ai fini della sicurezza nell'ambito della realizzazione dell'opera tenendo conto di quanto previsto dalle norme vigenti e dalle particolari condizioni stabilite dai PSC, POS, disciplinari della sicurezza e contratto d'appalto.

In particolare, l'Appaltatore si impegna a fornire nei tempi concordati, al coordinatore, tutta la documentazione richiesta ai fini della sicurezza sia relativa alla propria Impresa che ai subaffidatari che a qualsiasi titolo debbono intervenire in cantiere. Si impegna anche, come già riportato nei precedenti articoli del presente disciplinare, a comunicare qualsiasi variazione e/o modifica si avesse intenzione di effettuare in cantiere rispetto a quanto stabilito nei PSC e nei POS proponendo le opportune integrazioni e/o modifiche ed ad informare il coordinatore, preventivamente, di tutti i macchinari ed il personale che deve accedere in cantiere.

L'Appaltatore si impegna a dare pronto e risolutivo riscontro ai rilievi e alle eventuali prescrizioni che il coordinatore della sicurezza effettua per inadempienza alle misure di sicurezza ed igiene in cantiere ed ad allontanare senza indugio, le imprese e/o gli operatori che il coordinatore dovesse rilevare inaffidabili ai fini del rispetto delle misure di sicurezza, essendo consapevole che oltre all'applicazioni di specifiche penali, nel caso di gravi e ripetute violazioni dei piani di sicurezza il coordinatore per la sicurezza è tenuto a proporre la risoluzione del contratto d'appalto.

Art. 8 – Rapporti con il direttore tecnico di cantiere

L'Appaltatore, come previsto dal bando di gara, si impegna a proporre, entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva e, comunque, prima della consegna dei lavori, alla Stazione Appaltante, la nomina del direttore tecnico di cantiere disponibile ad accettare l'incarico con le particolari condizioni stabilite nel rispettivo disciplinare della sicurezza, e che abbia le seguenti abilitazioni ed esperienze minime:

- Diploma specialistico (geometra, perito edile e/o industriale e similari:) o laurea specialistica (ingegnere, architetto e similari); abilitazione all'esercizio della professione; abilitazione ai sensi del Dlgs 494/96; esperienza di almeno tre anni di direttore e/o assistente di cantiere e/o capo commessa nella realizzazione di opere

pubbliche comprovata da curriculum con oggetto, importo eseguito e Stazione Appaltante ai fini di eventuali verifiche.

L'Appaltatore è tenuto a nominare formalmente il direttore tecnico di cantiere quale "preposto" ai sensi del Dlgs. 626/94 e Dlgs. 494/96 affidandogli poteri di spesa e decisionali per la gestione della sicurezza in cantiere.

Il Direttore tecnico di cantiere è il soggetto che ai sensi della L.109/94 e L.55/90 deve costantemente vigilare sull'attuazione dei piani di sicurezza in cantiere da parte di tutte le imprese e gli operatori ivi impegnati. E' anche il soggetto che deve continuamente vigilare sulla corretta presenza in cantiere di operatori e macchinari garantendo che non vi siano operatori e/o macchinari difformi da quanto comunicato e/o riportato sui libri matricola e sui piani di sicurezza.

Per la particolare funzione che il soggetto svolge, l'Appaltatore si impegna a garantire la sua presenza continuativa in cantiere necessaria per adempiere ai compiti e alle disposizioni previste dalle leggi vigenti, dal contratto, dai piani e disciplinari della sicurezza e da quelle integrative eventualmente impartite dal coordinatore della sicurezza.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a tenere in cantiere sempre un preposto parimenti formato ed informato sui piani di sicurezza che dovrà, in materia di sicurezza, fungere da sostituto del direttore tecnico di cantiere per i periodi di assenza dello stesso (dovuti ad es. a ferie e/o malattie). L'impresa si impegna a comunicare in anticipo, per iscritto, al direttore dei lavori ed al coordinatore per la sicurezza i periodi di assenza del direttore tecnico di cantiere ed il nominativo del sostituto presente in cantiere, anch'esso avente la qualifica di preposto.

L'Appaltatore resta, pertanto, l'unico responsabile dell'eventuale mancato coordinamento delle imprese esecutrici, dell'eventuale mancata vigilanza e mancato rispetto del PSC e/o dei POS nel caso abbia consentito lavorazioni in cantiere senza la presenza del direttore tecnico di cantiere o di un suo sostituto preventivamente comunicato agli organi tecnici designati dalla Stazione Appaltante.

L'Ateneo, attraverso i propri organi tecnici (Responsabile del Procedimento, Direzione Lavori, Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, Committente o Responsabile dei Lavori ai sensi del Dlgs 494/96) si riserva l'insindacabile facoltà di richiedere all'Impresa in qualsiasi momento e senza necessità di preavviso e messa in mora la sostituzione del direttore tecnico di cantiere nel caso di non gradimento dello stesso.

Nel caso di allontanamento del direttore tecnico di cantiere per volontà dell'Ateneo o per scelta aziendale deve essere nominato un altro direttore tecnico di cantiere con pari caratteristiche e pari poteri di quelli previsti nel bando di gara e nel presente disciplinare.

L'Appaltatore si impegna a comunicare con congruo anticipo eventuali sostituzioni del direttore tecnico di cantiere che la stessa volesse effettuare. Ciò per dare modo alla Stazione Appaltante di verificarne le competenze previste dal bando di gara, di fargli sottoscrivere l'apposito disciplinare allegato al PSC e di far aggiornare le nomine sui Piani di Sicurezza.

L'Appaltatore si impegna a far nominare il direttore tecnico di cantiere quale loro "preposto" ai sensi del DLgs 626/94 e DLgs 494/96 nello specifico luogo di lavoro del cantiere a tutte le imprese subaffidatarie in genere che a qualsiasi titolo debbono svolgere lavorazioni in cantiere (subappaltatori, fornitori in opera, noleggiatori ecc.) prevedendo che sia dotato dei poteri decisionali necessari ad assicurare il mantenimento di idonee condizioni di sicurezza per le lavorazioni di competenza dei diversi subaffidatari.

Resta inteso che l'onere per il Direttore Tecnico di Cantiere è compreso in quelli generali a carico dell'Impresa ed è, quindi, compensato nell'ambito del complessivo importo contrattuale.

Art. 9 – Oneri per la sicurezza

Con l'importo contrattuale sono compensati anche gli oneri di sicurezza che non sono stati soggetti a ribasso d'asta. In particolare, gli oneri di sicurezza sono divisi in due aliquote:

- una prima aliquota di oneri cosiddetti diretti già contemplati nei prezzi complessivi delle varie categorie di lavoro di cui si compone l'intervento ed evidenziati in progetto al fine di non;
- una seconda aliquota aggiuntiva rispetto all'importo da corrispondere per le singole lavorazioni per gli oneri cosiddetti "speciali" e relativi a tutto quanto previsto e richiesto all'art. 7 del DPR 222/03;

L'Appaltatore prende atto ed accetta che negli oneri speciali di sicurezza sono compresi anche gli oneri per i seminari di cui all'art. 4 e gli oneri da versare al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

Resta anche inteso che gli oneri di sicurezza saranno corrisposti all'Impresa ad ogni SAL, in base alla percentuale di avanzamento dei lavori.

Art. 10 – Graduazione del rischio

Sono di seguito riportate numerose schede con l'indicazione delle più comuni violazioni alle misure di sicurezza che possono avvenire nella realizzazione di un'opera pubblica. Per ogni violazione è riportato il livello di rischio che questa comporta sulla base di esperienze maturate da vari organi di controllo.

L'Appaltatore prende atto ed accetta che tale tabella sarà utilizzata dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per l'applicazione delle misure di competenza relativamente alla proposta di:

- applicazioni di penali all'Impresa per mancato rispetto piani, misure, norme e procedure di sicurezza;
- prescrizioni all'Impresa con sospensione di utilizzo di singole apparecchiature e/o sospensione di singole lavorazioni;
- allontanamento dal cantiere di Imprese esecutrici, operatori e/o macchine operatrici;
- sospensione dei lavori di tutto il cantiere;
- risoluzione del contratto d'appalto per gravi e/o ripetute violazioni ai piani, alle norme e alle procedure di sicurezza;

MANCATA OTTEMPERANZA AGLI OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

N°	Violazione Riferimento normativo	Graduazione del rischio
161	In cantiere non sono stati installati cartelli segnaletici conformi D.Lgs 494/96	Lieve
162	In relazione alla natura dei lavori ed alla loro pericolosità l'area del cantiere non è stata opportunamente delimitata disposizione	Lieve
163	In relazione alla tipologia del cantiere non sono previsti locali igienici e ristoro artt. 39 -41/303	Medio
164	Per non aver pianificato l'esecuzione in condizione di sicurezza dei lavori o fasi lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente fra loro Contratto e disciplinare sicurezza	Medio
165	Mancata tempestiva sostituzione del direttore tecnico di cantiere quando richiesto dagli organi tecnici Contratto e disciplinare sicurezza	Medio
166	Per non aver comunicato agli organi tecnici la presenza in cantiere di altre imprese esecutrici in qualità di subaffidatari, noleggiatori, lavoratori autonomi Contratto e disciplinare sicurezza	Grave
167	Non è stato assicurato che il personale che svolge a qualsiasi titolo lavorazioni in cantiere sia dotato di cartellino di riconoscimento e abbia partecipato ad un convegno sulla sicurezza organizzato dall'Ateneo Contratto e disciplinare sicurezza	Medio
168	Per non aver verificato che le Imprese esecutrici subaffidatarie nominassero loro preposto il direttore tecnico di cantiere e redigessero il POS Contratto e disciplinare sicurezza	Medio
169	Per non aver coordinato ai sensi dell'art. 7 del dlgs 626/94 le attività delle imprese e dei soggetti non esecutori che comunque accedono in cantiere (fornitori di materiale, tecnici verificatori ecc.) Contratto e disciplinare sicurezza	Lieve
170	Per non aver trasmesso il Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio delle rispettive lavorazioni alle altre imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi che debbono art. 13 D.Lgs. 494/96	Medio

Art. 11 – Penali per inadempienze e violazioni

Nel caso di inosservanze a quanto previsto nei piani di sicurezza (sia di coordinamento che operativi con i relativi allegati) e, più in generale, delle disposizioni impartite in materia di sicurezza ed igiene sui cantieri e nei luoghi di lavoro nel contratto, nei disciplinari di sicurezza e nei Capitolati Speciali di cui al presente appalto, nella normativa vigente in materia ed in tutti gli altri documenti in appalto, è stabilita una sanzione a carico dell'Impresa appaltatrice valutata come prevista dal contratto e detratta dall'importo relativo agli oneri per la sicurezza da corrispondere in occasione dei pagamenti in acconto e a saldo. Ciò anche se l'inadempienza sia da attribuire a comportamenti e/o ad atti di subappaltatori, subfornitori, noleggiatori e loro dipendenti che a qualsiasi titolo sono impiegati in cantiere. Tali penalità saranno utilizzate dall'Ateneo per la produzione di materiale informativo e per l'organizzazione dei convegni periodici in materia di sicurezza.

Le inadempienze sono accertate dal coordinatore della sicurezza per l'esecuzione o dagli Enti preposti a fare ispezioni in cantiere (ASL, Direzione Provinciale del Lavoro). Accertata l'inadempienza, il coordinatore per l'esecuzione redige, in contraddittorio con il Direttore tecnico di Cantiere o con l'Appaltatore, apposito verbale di contestazione, nel quale è riportata il tipo di violazione riscontrata attribuendogli la qualifica di lieve, media o grave a sulla base della tabella di graduazione del rischio di cui all'art.10.

Nel caso di violazione non riportata in tale tabella, l'entità del rischio verrà attribuita dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione a suo insindacabile giudizio. In occasione dell'emissione di ogni SAL il coordinatore per l'esecuzione, sulla base delle inadempienze riscontrate e dei verbali redatti propone al direttore dei lavori e al Committente o responsabile dei lavori la detrazione degli oneri della sicurezza da corrispondere all'Impresa. Il verbale deve essere firmato dal Direttore tecnico di cantiere e, in assenza di quest'ultimo, dall'operaio responsabile delle lavorazioni in atto e, in caso di rifiuto, da altre persone presenti sul posto o da testimoni. Deve poi essere notificato all'Impresa esecutrice.

La detrazione sarà applicata, dal direttore dei lavori, su proposta del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e/o del committente o del responsabile dei lavori di cui al Dlgs 494/96, al pagamento in acconto (S.A.L.) immediatamente successivo all'inadempienza/e riscontrata/e ed avrà il seguente ammontare:

-Inosservanze gravi: detrazione pari a 1'000,00 €;

-Inosservanze medie: detrazione pari al 200,00 €;

-Inosservanze lievi: detrazione pari al 50,00 €;

L'applicazione di detrazioni per inosservanze gravi costituisce formale messa in mora dell'Appaltatore che deve, comunque provvedere per tutte le inosservanze, entro il termine assegnato, ad eliminare quanto rilevato e/o non conforme.

Le gravi e ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'Impresa aggiudicataria e/o delle altre imprese subaffidatarie che a qualsiasi titolo operano in cantiere per conto dell'Appaltatore sono causa di risoluzione del contratto.

Art 12 – Cause di Risoluzione del contratto in materia di sicurezza

Le gravi e ripetute violazioni dei piani da parte dell'Impresa e il mancato rispetto delle prescrizioni di eliminazione delle inosservanze sono causa di risoluzione del contratto, previa costituzione in mora.

La casistica di inosservanze gravi e ripetute è varia e spetta al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione valutare, per la relativa proposta di risoluzione del contratto, in uno con la gravità delle azioni messe in atto anche la continuità e/o ripetitività nel tempo di tali azioni. Quale elenco esplicativo e non esaustivo delle violazioni più gravi per le quali il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è tenuto a richiedere la risoluzione del contratto è previsto:

-la mancata organizzazione delle aree di cantiere ed installazione degli apprestamenti fissi di cantiere secondo quanto previsto dal PSC;

-l'aver consentito il ripetuto accesso in cantiere di imprese esecutrici e/o operatori non preventivamente comunicati/autorizzati alla/dalla Stazione Appaltante e i suoi organi tecnici. Situazione particolarmente aggravata se si sono fatte svolgere lavorazioni a personale e/o imprese non in regola con le norme di previdenza, assicurazione e sicurezza;

-l'aver consentito il ripetuto utilizzo di apprestamenti fissi e mobili (ad es. ponteggi) e/o di macchine operatrici diverse da quelle riportate nei POS e/o non montate correttamente e/o non a norma;

-la ripetuta mancata informazione agli organi tecnici su modifiche alle lavorazioni e/o ai macchinari e/o agli operatori e/o all'organizzazione del cantiere senza preliminare comunicazione ed autorizzazione degli stessi organi tecnici;

-l'aver ricevuto dagli organi di controllo ripetute contravvenzioni per mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza;

-il ripetuto ritardato adempimento alle disposizioni in materia di sicurezza impartite dagli organi tecnici dell'Ateneo e dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

-la mancata sostituzione e/o allontanamento di direttore tecnico, imprese esecutrici, operatori e/o macchinari quando richiesto, per motivi di sicurezza, dagli organi; -tecnici dell'Ateneo e/o dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; -il ripetuto rilievo, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, di inosservanze di livello "grave" tra quelle riportate all'art. 10. -l'aver ricevuto dagli organi di controllo disposizione di sequestro del cantiere per mancato rispetto delle norme di sicurezza

In particolare, l'Appaltatore prende atto ed accetta che in caso di ordinanza di sequestro del cantiere da parte degli organi ispettivi per mancato rispetto delle norme di sicurezza l'Ateneo procederà alla risoluzione del contratto in danno senza necessità di preventiva messa in mora.

Art 13 – Collegamento con altri atti contrattuali

Per le particolari e speciali condizioni ed oneri riportati nel presente disciplinare l'Appaltatore accetta, senza riserva alcuna, che lo stesso venga allegato al contratto d'appalto per divenirne parte integrante in uno con i seguenti altri documenti riportanti specifiche condizioni della corretta e continuativa applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza:

- 1 Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto come primo aggiornamento del PSC di progetto dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- 2 fascicolo per la manutenzione;
- 3 documenti per la valutazione del rumore;
- 4 cronoprogramma dei lavori;
- 5 planimetria/e dell'organizzazione funzionale del cantiere;
- 6 disciplinare della sicurezza per il direttore tecnico di cantiere;
- 7 disciplinare d'incarico per il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

Fisciano, _____

Per l'Appaltatore (_____)

Per l'Università Il Responsabile del Procedimento (_____)